

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei Relatori</i>) ..	21
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

SEDE REFERENTE

Venerdì 31 luglio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI, indi del Presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 11.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, prima della seduta, la deputata Giamanco ha ritirato l'articolo aggiuntivo

32.064 e la deputata Polidori ha ritirato il subemendamento 0.19.22.28.

Comunica inoltre che i deputati Donati, Marco Di Maio, Impegno, Cani, Senaldi, Bargerò, Taranto, Moretto, Fragomeli, Bini, Scuvera, Becattini, Basso, Sanga, Famiglietti, Currò e Berlinghieri hanno dichiarato prima della seduta di ritirare gli emendamenti a loro prima firma sui quali i relatori e il Governo esprimano parere contrario. Avverte altresì che la deputata Bargerò ha ritirato le proprie proposte emendative 9.32 e 9.33.

Fa presente che sono stati presentati circa 220 subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei relatori (*vedi allegato 1*).

In tale ambito il subemendamento Russo 0.7.97.311, il quale, modificando l'articolo 32, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 1 del 2012, prevede che per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive e oggettive, ciascuna compagnia di assicurazione deve praticare tariffe uniche a livello nazionale, presenta profili di criticità rispetto alla sua ammissibilità.

Il predetto subemendamento non può infatti considerarsi ammissibile, in quanto non presenta nessuna connessione testuale con gli emendamenti cui formalmente si riferiscono, né appare comunque connesso o direttamente conseguente al contenuto delle predette proposte emendative: pertanto esso non può essere considerato come un subemendamento, ma come un nuovo emendamento, presentato dopo la scadenza del termine previsto a tal fine.

Comunica quindi che le Commissioni riprenderanno i lavori dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4. Ricorda altresì che, nella seduta di ieri, i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.

Non essendovi obiezioni, dispone quindi che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva a circuito chiuso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Polidori 4.1, Paglia 4.2 e Polidori 4.5.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Colletti 4.3, sottolineando che presenta analogie con le proposte emendative Impegno 3.97 e Luigi Di Maio 6.04, rispetto alle quali i relatori hanno preannunciato un parere favorevole con riformulazione. Ricorda che l'emendamento in esame si pone l'obiettivo di premiare gli automobilisti virtuosi e chiede pertanto una riconsiderazione del parere negativo espresso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 4.3.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) dichiara di non comprendere il parere contrario sul proprio emendamento 4.4, che mira a ridurre il costo delle polizze attraverso una maggiore trasparenza dei meccanismi che ne determinano il prezzo, consentendo così anche una maggiore concorrenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 4.4.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Luigi Di Maio 4.8, di cui è cofirmatario, con il quale si intendono abolire le classi di merito interne che limitano la mobilità dei consumatori tra le diverse compagnie assicurative.

Le Commissioni respingono l'emendamento Luigi Di Maio 4.8.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento Colletti 4.9, per poterlo esaminare insieme all'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, ritiene inopportuno l'accantonamento, in quanto l'emendamento Colletti 4.9 è molto diverso dall'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Colletti 4.9 e l'articolo aggiuntivo Catalano 4.02.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, rispetto alle quali i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso i loro pareri nella seduta di ieri.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Polidori 5.1, Abrignani 5.3, Sottanelli 5.4 e Pagano 5.6 e gli emendamenti Colletti 5.8 e Paglia 5.9.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) sottoscrive l'emendamento Giuseppe Guerini 5.11.

Le Commissioni approvano l'emendamento Giuseppe Guerini 5.11 (*vedi allegato 2*).

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Colletti 5.10, con il quale si intende prevedere che i nuovi assicurati partano dalla nona classe di merito in luogo della tredicesima, richiedendo una riconsiderazione dello stesso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Colletti 5.10 e l'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 5.01.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, rispetto alle quali i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso i loro pareri nella seduta di ieri.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Paglia 6.9, Russo 6.10, Laffranco 6.11, Artini 6.12, Riccardo Gallo 6.13, Parisi 6.14, Giuseppe Guerini 6.15, Boccuzzi 6.16, Vignali 6.17, Laffranco 6.18 e Colletti 6.19, l'emendamento Colletti 6.20, gli identici emendamenti Colletti 6.22, Laffranco 6.21, Giacobbe 6.25, Giovanna Sanna 6.29, Romanini 6.30, Prativiera 6.31, Carrescia 6.32, Allasia 6.33, Laffranco 6.35, Pizzolante 6.36, Locatelli 6.37, Pagano 6.39, Gebhard 6.40, Pastorino 6.41, Pastorelli 6.42 e Paglia 6.56, gli identici emendamenti Pagano 6.43 e Abrignani 6.44, gli identici emendamenti Polidori 6.26 e Sottanelli 6.47 e l'emendamento Barbanti 6.28.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i relatori hanno proposto una riformulazione dell'emendamento Vazio 6.27.

Franco VAZIO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 6.27, proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vazio 6.27 (*nuova formulazione*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Vazio 6.27, risultano assorbiti gli emendamenti Giuseppe Guerini 6.46 e Paglia 6.52 e 6.54.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Abrignani 6.45, Sottanelli 6.50 e Pagano 6.51 e

gli emendamenti Polidori 6.55 e Da Villa 6.49.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01, con il quale si vuole incentivare la costituzione di banche dati pubbliche per contrastare le truffe assicurative che si risolvono in un aumento dei costi per i guidatori virtuosi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Paglia 6.01 e Luigi Di Maio 6.02.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.05, di cui è cofirmatario, che, ancora una volta, mira a favorire i guidatori virtuosi, in questo caso tramite la creazione di una società assicurativa di natura pubblica.

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara la propria astensione sull'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.05, paventando il rischio che in una società assicurativa di natura pubblica si concentrino le polizze relative a soggetti deboli che risultano indesiderabili per le società private.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Luigi Di Maio 6.05 e 6.03.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sulle proposte emendative Luigi Di Maio 6.04 e Impegno 3.97, precedentemente accantonati, a condizione che siano riformulate nei seguenti termini:

«Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6.

1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di assicurare

l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione, le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del predetto Codice delle assicurazioni private.

2. Per i contraenti residenti nelle regioni con tasso di sinistrosità superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni, e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'IVASS indica una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un tasso di sinistrosità inferiore alla media nazionale ».

Daniele PESCO (M5S) chiede una breve sospensione dei lavori per esaminare la proposta di riformulazione.

Leonardo IMPEGNO (PD) si associa alla richiesta del collega Pesco.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.25, è ripresa alle 11.30.

Leonardo IMPEGNO (PD) chiede un chiarimento sulla riformulazione proposta, suggerendo una possibile modifica che sostituisca le parole « percentuale di sconto minima » con le seguenti « uno sconto minimo ».

Daniele PESCO (M5S) non concorda con la modifica proposta dal collega Impegno. Dichiaro inoltre di non comprendere le ragioni per le quali sia necessaria l'installazione della scatola nera per la concessione di uno sconto agli automobi-

listi virtuosi che risiedono nelle regioni con un maggiore tasso di sinistri.

Leonardo IMPEGNO (PD) manifesta apprezzamento per lo sforzo effettuato dal Governo, dai relatori e da tutto il gruppo del Partito Democratico che ha permesso di abbattere una sorta di muro di gomma in modo tale da diminuire il costo delle polizze per gli automobilisti virtuosi che risiedono nelle regioni con un maggiore tasso di sinistri.

Giovanni PAGLIA (SEL), con riferimento alle proposte emendative in esame, suggerisce che venga specificato che il periodo di cinque anni durante i quali l'assicurato non deve aver effettuato sinistri si riferisce ai soli sinistri denunciati alla compagnia assicurativa, per i quali abbia quindi ottenuto il risarcimento da parte della compagnia stessa.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara contrario alla nuova formulazione dell'emendamento Impegno 3.97 e dell'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04, evidenziando come essa non risolva la questione centrale della sperequazione dei consumatori operata sulla base del criterio della residenza sul territorio. Ribadisce, infatti, come la questione da risolvere sia connessa ad un principio di equità, in base al quale a cittadini che hanno effettuato lo stesso numero di incidenti devono essere applicate polizze assicurative di pari costo, al di là dell'installazione della « scatola nera » sul proprio autoveicolo.

Girolamo PISANO (M5S) chiede quale sia la *ratio* in base alla quale il cittadino che abbia dimostrato un comportamento virtuoso alla guida del proprio autoveicolo nei precedenti cinque anni sia tenuto a installare la « scatola nera » al fine di ottenere uno sconto sulla polizza RC auto.

Ritiene, inoltre, che andrebbe meglio specificato il significato del termine « commisurare » riferito alle tariffe applicabili, in quanto si tratta di una formula vaga e ambigua che sembra far riferimento a un criterio di proporzionalità. Ricorda che, in

base ai dati ISTAT del 2012, gli assicurati della regione Campania hanno un tasso di sinistrosità del 2,1 per mille, inferiore alla media nazionale, che quindi non darebbe loro diritto, in base al testo dell'emendamento, a sconti sulla polizza assicurativa.

Evidenzia quindi come sia sbagliata l'impostazione stessa della proposta emendativa, la quale, facendo riferimento alla regione di appartenenza degli assicurati, anziché al loro comportamento individuale alla guida, non è funzionale al raggiungimento dell'interesse generale di una diminuzione dei sinistri che porterebbe vantaggi anche in termini di costi per la collettività.

Raffaello VIGNALI (NCD-UDC) rileva come il tema in discussione, sollevato dal deputato Impegno, sia certamente delicato e rilevante. In tale ambito, ritiene che la nuova formulazione dell'emendamento Impegno 3.97 e dell'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04 costituisca un punto di equilibrio importante che contempera le diverse esigenze sottese alla questione. Con particolare attenzione alla previsione della commisurazione delle tariffe assicurative alla media di quelle praticate nelle regioni con un tasso di sinistrosità inferiore alla media nazionale, ritiene che essa costituisca un criterio ragionevole ed equo. Per quanto riguarda il tasso di sinistrosità, rileva come esso debba essere commisurato anche al numero di soggetti coinvolti negli incidenti stradali.

Nel ribadire come l'emendamento vada a vantaggio dei cittadini che tengono un comportamento virtuoso alla guida, i quali ad oggi risultano invece penalizzati in base al territorio in cui risiedono, sottoscrive l'emendamento Impegno 3.97 e ne auspica l'approvazione.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) ricorda in primo luogo che il tasso di sinistrosità è dato dal rapporto tra il numero degli incidenti verificatisi in una regione e il parco circolante, a nulla rilevando il numero dei soggetti coinvolti.

Apprezza il fatto che la proposta emendativa vada nella direzione di un supera-

mento del criterio del calcolo del rischio in base a parametri microterritoriali, il quale risulta del tutto anacronistico, ma ritiene che i relatori e il Governo debbano esplicitare taluni aspetti della proposta emendativa, così da chiarirne le reali finalità.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene debba essere innanzitutto chiarita la definizione di sinistrosità media, la quale risulta determinante ai fini della reale efficacia della norma che s'intende inserire nel testo del provvedimento.

Reputa, inoltre, prioritario esplicitare che i cinque anni senza aver effettuato sinistri, previsti al comma 2 dell'articolo aggiuntivo, vanno riferiti esclusivamente ai sinistri per i quali l'assicurato abbia sporto denuncia e abbia ottenuto il risarcimento da parte dell'assicurazione.

Chiede, inoltre, al Governo di precisare se lo sconto proporzionale sulle tariffe previsto dalla proposta emendativa va intesa nel senso che le polizze dovranno essere portate allo stesso livello della media di quelle applicate nelle regioni con un tasso di sinistrosità inferiore alla media nazionale.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, pur esprimendo il suo apprezzamento per l'andamento dei lavori delle Commissioni nella seduta odierna, rileva come le osservazioni sollevate dalle diverse forze politiche meritino un approfondimento da parte dei relatori e del Governo e propone, quindi, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04 e dell'emendamento Impegno 3.97.

La Sottosegretaria Simona VICARI sottolinea la rilevanza della nuova formulazione proposta dell'emendamento Impegno 3.97 e dell'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04, la quale riflette un'inversione di atteggiamento culturale da parte del Governo. Evidenzia, infatti, come l'inserimento di un criterio premiale fondato sulla responsabilità personale dei singoli cittadini costituisca un'importante novità che potrà essere estesa ad altri ambiti.

Rileva come la riformulazione della proposta emendativa sia il risultato dello sforzo di raggiungere un punto di equilibrio rispetto a una questione complessa; auspica quindi che la stessa possa essere approvata per verificarne la concreta applicabilità.

Con riferimento alla proposta del deputato Impegno, presentatore dell'emendamento 3.97, ritiene che sia comunque opportuno mantenere la parola « minima » riferita alla percentuale di sconto da applicare sulle tariffe, affinché sia chiaro, a tutela dei consumatori, lo sconto minimo che le compagnie assicurativa saranno tenute ad effettuare.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) esprime perplessità in merito al parametro scelto relativo all'indice di sinistrosità. Ritiene preferibile adottare il criterio del costo medio della polizza. Chiede quindi di accantonare le proposte emendative Impegno 3.97 e Luigi Di Maio 6.04.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si associa alla richiesta di accantonare le proposte emendative in esame.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, concorda con la necessità di chiarire se la scelta dell'indice di sinistrosità quale parametro di riferimento corrisponda effettivamente alla *ratio* della norma che si vuole introdurre.

Girolamo PISANO (M5S), nel constatare come si stia valutando la possibilità di inserire il parametro del tasso medio di polizza, segnala un'ulteriore proposta di modifica relativa all'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04, sostituendo il verbo « commisurare » con « adeguare ».

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, sottolinea come alcuni dubbi sollevati sulla « scatola nera » non possano essere risolti nel modo proposto dai colleghi. Rilevato che a fronte di tariffe elevate si registra un tasso di frodi molto alto in numerose città, ritiene opportuno trovare un trovare un punto di equilibrio

senza penalizzare le regioni con minore tasso di sinistrosità, senza ricorrere alla tariffa unica. Accoglie quindi la richiesta di un ulteriore accantonamento delle proposte emendative in esame, al fine di individuare anche con il Governo la soluzione più equilibrata che abbia come obiettivo la drastica riduzione dei premi, senza penalizzare alcune zone del Paese.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accantona le proposte emendative Impegno 3.97 e Luigi Di Maio 6.04. Invita quindi i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Daniele PESCO (M5S) chiede alla presidenza se sia possibile, dopo l'espressione dei pareri sull'articolo 7, avere una breve pausa di sospensione dei lavori al fine di poter valutare con maggiore attenzione i subemendamenti riferiti all'emendamento 7.97 dei relatori (*nuova formulazione*).

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Giuseppe Guerini 7.1, Paglia 7.2 e Colletti 7.3, nonché sugli identici emendamenti Parisi 7.4, Colletti 7.5, Boccuzzi 7.6, Artini 7.12, Russo 7.13 e Laffranco 7.14.

Esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 7.97 dei relatori (*nuova formulazione*), ad eccezione dei subemendamenti Boccadutri 0.7.97.201, Polidori 0.7.97.202, Vazio 0.7.97.236 sui quali esprime parere contrario. Avverte che l'approvazione del subemendamento emendamento Vazio 0.7.97.236 assorbirebbe i subemendamenti Vazio 0.7.97.237, 0.7.97.271, 0.7.97.277 e 0.7.97.291. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Polidori 0.7.97.305 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) al comma 3, capoverso articolo 139, comma 2, dopo le parole: « strumentale obiettivo » inserire le seguenti: « ovvero vi-

sivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni ».

Esprime quindi parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 7.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Giuseppe Guerini 7.1, Paglia 7.2 e Colletti 7.3, nonché gli identici emendamenti Parisi 7.4, Colletti 7.5, Boccuzzi 7.6, Artini 7.12, Russo 7.13 e Laffranco 7.14.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.20, è ripresa alle 12.45.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Bonafede 0.7.97.185, Paglia 0.7.97.186, 0.7.97.187 e 0.7.97.188, Colletti 0.7.97.189 e 0.7.97.190, gli identici Laffranco 0.7.97.191, Artini 0.7.97.192, Colletti 0.7.97.193, Parisi 0.7.97.194, Russo 0.7.97.195 e Paglia 0.7.97.196.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Sottanelli 0.7.97.197, Colletti 0.7.97.198, Sottanelli 0.7.97.199, Alberto Giorgetti 0.7.97.200. Approvano gli identici subemendamenti Boccadutri 0.7.97.201 e Polidori 0.7.97.202, respingono il subemendamento Lenzi 0.7.97.203, il subemendamento Colletti 0.7.97.204, gli identici subemendamenti Artini 0.7.97.205, Parisi 0.7.97.206, Laffranco 0.7.97.207, Russo 0.7.97.208, i subemendamenti Gebhard 0.7.97.209, Paglia 0.7.97.210, gli identici subemendamenti Sottanelli 0.7.97.211, Fucci 0.7.97.212, i subemendamenti Paglia 0.7.97.213, Sottanelli 0.7.97.214, Colletti 0.7.97.215, Gebhard 0.7.97.216, Polidori 0.7.97.217, gli identici subemendamenti Artini 0.7.97.218,

Russo 0.7.97.219, Parisi 0.7.97.220, Colletti 0.7.97.221, Laffranco 0.7.97.222, il subemendamento Colletti 0.7.97.223, gli identici subemendamenti Laffranco 0.7.97.224, Russo 0.7.97.225, Artini 0.7.97.226, Parisi 0.7.97.227, nonché gli identici subemendamenti Sottanelli 0.7.97.228 e Fucci 0.7.97.229, i subemendamenti Paglia 0.7.97.230, Sottanelli 0.7.97.231, Vargiu 0.7.97.232, Sottanelli 0.7.97.233, Paglia 0.7.97.234 e 0.7.97.235.

Daniele PESCO (M5S) interviene sul subemendamento Vazio 0.7.97.236, proponendone una riformulazione.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, ricorda che già in premessa è stata richiamata la giurisprudenza consolidata ed appare quindi inappropriato ripeterla in uno specifico articolo. Auspica del resto la presentazione di un ordine del giorno in proposito, sottoscritto da tutti i deputati delle Commissioni.

Le Commissioni approvano il subemendamento Vazio 0.7.97.236, risultando pertanto assorbiti i subemendamenti Vazio 0.7.97.237, 0.7.97.271, 0.7.97.277 e 0.7.97.291.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti Artini 0.7.97.238, Laffranco 0.7.97.239, Parisi 0.7.97.240, Russo 0.7.97.241, Colletti 0.7.97.242, i subemendamenti Colletti 0.7.97.243 e 0.7.97.244, gli identici subemendamenti Russo 0.7.97.245, Parisi 0.7.97.246, Laffranco 0.7.97.247, Artini 0.7.97.248, i subemendamenti Colletti 0.7.97.249, 0.7.97.250, 0.7.97.251 e 0.7.97.252, gli identici subemendamenti Laffranco 0.7.97.253, Russo 0.7.97.254, Parisi 0.7.97.255 e Artini 0.7.97.256, nonché gli identici subemendamenti Polidori 0.7.97.257 e Sottanelli 0.7.97.258, gli identici subemendamenti Artini 0.7.97.259, Russo 0.7.97.260, Laffranco 0.7.97.261, Parisi 0.7.97.262 e Colletti 0.7.97.263, i subemendamenti Lenzi 0.7.97.264, Colletti 0.7.97.265, gli identici subemendamenti

Artini 0.7.97.266, Laffranco 0.7.97.267, Russo 0.7.97.268, Parisi 0.7.97.269 e Colletti 0.7.97.270. Respingono quindi, con distinte votazioni, il subemendamento Sottanelli 0.7.97.272 e gli identici subemendamenti Gebhard 0.7.97.273 e Colletti 0.7.97.274.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede ai relatori di riconsiderare il parere contrario espresso sul subemendamento Burtone 0.7.97.275.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti Burtone 0.7.97.275 e Schullian 0.7.97.276, Colletti 0.7.97.278, gli identici subemendamenti Schullian 0.7.97.279, Russo 0.7.97.280, Artini 0.7.97.281, Laffranco 0.7.97.282, Molteni 0.7.97.283, Parisi 0.7.97.284 e Colletti 0.7.97.285, i subemendamenti Colletti 0.7.97.286, Polidori 0.7.97.287, Schullian 0.7.97.288, Lenzi 0.7.97.289 e Paglia 0.7.97.290.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono altresì gli identici subemendamenti Colletti 0.7.97.292, Artini 0.7.97.293, Laffranco 0.7.97.294, Russo 0.7.97.295 e Parisi 0.7.97.296, il subemendamento Paglia 0.7.97.297, gli identici subemendamenti Artini 0.7.97.298, Laffranco 0.7.97.299, Russo 0.7.97.300 e Parisi 0.7.97.301, i subemendamenti Colletti 0.7.97.302, Schullian 0.7.97.303 e Colletti 0.7.97.304.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) interviene sul subemendamento Polidori 0.7.97.305, nel testo riformulato dai relatori.

Catia POLIDORI (FI-PdL) accetta la riformulazione proposta dai relatori al proprio subemendamento 0.7.97.305.

Le Commissioni approvano il subemendamento Polidori 0.7.97.305 (*nuova formulazione*). Respingono i subemendamenti Paglia 0.7.97.306, 0.7.97.307, 0.7.97.308, 0.7.97.309 e 0.7.97.310 e Schullian 0.7.97.312. Approvano quindi l'emenda-

mento 7.97 dei relatori (*nuova formulazione*), come risultante dai subemendamenti approvati, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Paglia 7.7, 7.9 e 7.8, Colletti 7.11 e 7.10, Laffranco 7.15, Gebhard 7.28 e 7.27, Vargiu 7.29, Colletti 7.30 e 7.32, gli identici emendamenti Polidori 7.18, Sanga 7.21 e Pagano 7.34, gli emendamenti Fucci 7.31, Sottanelli 7.24, Polidori 7.17, Da Villa 7.26, Fucci 7.25, Sottanelli 7.16, Fucci 7.35, 7.36, 7.33 e 7.37, Polidori 7.19, gli identici Russo 7.38, Artini 7.39, Laffranco 7.40, Parisi 7.69, Boccuzzi 7.70 e Colletti 7.71, gli identici emendamenti Boccuzzi 7.72, Colletti 7.73, Parisi 7.74, Laffranco 7.41 e Russo 7.42, nonché gli identici emendamenti Paglia 7.61, Boccuzzi 7.55, Laffranco 7.43, Artini 7.52, Parisi 7.75, Russo 7.82 e Vignali 7.84.

Le Commissioni respingono quindi gli emendamenti Colletti 7.85 e 7.49, gli identici Laffranco 7.45, Boccuzzi 7.47, Paglia 7.48, Artini 7.54, Parisi 7.77 e Russo 7.80, gli emendamenti Colletti 7.57, 7.58 e 7.59, gli identici Laffranco 7.44, Artini 7.53, Boccuzzi 7.56, Parisi 7.76, Vignali 7.78 e Russo 7.83, nonché l'emendamento Paglia 7.60.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Parisi 7.23, Laffranco 7.46, Paglia 7.64, Boccuzzi 7.65, Artini 7.51 e Russo 7.81, nonché gli identici Boccuzzi 7.66, Paglia 7.67, Laffranco 7.20, Parisi 7.22, Artini 7.50, Russo 7.79 e Da Villa 7.86, nonché gli identici Russo 7.90, Laffranco 7.92, Parisi 7.96, gli identici emendamenti Russo 7.88 e 7.94, Laffranco 7.63, gli identici Laffranco 7.62, Parisi 7.95, Russo 7.87, gli identici Russo 7.89, Laffranco 7.91 e Parisi 7.93.

Respingono quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Allasia 7.05, Colletti 7.04, Allasia 7.06, Colletti 7.03 e Paglia 7.01 e 7.02.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Allasia 8.20, a condizione che sia riformulato espungendo la parola «immediatamente» e sostituendo le parole «al danneggiato» con le seguenti «alle parti».

Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Abrignani 8.7, Sottanelli 8.10, Causi 8.59, Bargerò 8.60 e Pagano 8.76, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 8.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 9.3, a condizione che sia riformulato nel senso di espungere il comma 2, e sull'emendamento Causi 9.27, a condizione che sia riformulato nel senso di limitarlo alle sole lettere *c)* e *d)*. Esprime invece parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 9.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 10.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Angelo SENALDI (PD) ritira il proprio emendamento 10.1.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 11.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 12.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 13.5, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Al comma 2, lettera a), capoverso *b-bis*, sostituire le parole: 10.000.000, con le seguenti: 15.000.000».

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 13.3, 13.4, 13.23, la cui approvazione assorbirebbe gli identici emendamenti Polidori 13.14, Vignali 13.22 e Sottanelli 13.24. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Sottanelli

13.25, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 13.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti sugli emendamenti Paglia 14.1 e Causi 14.2, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

« Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

1 L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.

2 Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo

economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet*.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

4. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

« 4. Gli importi delle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono devoluti alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

5. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Esprime invece parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 14.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Colletti 8.12 e Da Villa 8.13, l'emendamento Da Villa 8.14, gli identici emendamenti Parisi 8.9, Paglia 8.23, Colletti 8.24 e 8.25, Laffranco 8.34 e 8.36, Artini 8.37, Russo

8.40 e Boccuzzi 8.77, l'emendamento Allasia 8.18, gli identici emendamenti Abrignani 8.3, Sottanelli 8.8 e Pagano 8.30, l'emendamento Allasia 8.17, gli identici emendamenti Laffranco 8.4, Vignali 8.15, Allasia 8.16, Laffranco 8.19, Locatelli 8.21, Pastorelli 8.22, Pastorino 8.26, Giovanna Sanna 8.27, Baruffi 8.28, Romanini 8.33, Caruso 8.35, Prataviera 8.38, Alfreider 8.39, Carrescia 8.41 e Pagano 8.44, nonché gli identici emendamenti Rostellato 8.32 e Paglia 8.42.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Allasia 8.20 e ne accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Allasia 8.20 (*nuova formulazione*) e respingono gli identici emendamenti Laffranco 8.47, Sottanelli 8.49, Allasia 8.51, Pizzolante 8.52, Laffranco 8.53, Locatelli 8.54, Paglia 8.55, Pastorelli 8.56, Pastorino 8.61, Sberna 8.62, Baruffi 8.63, Giovanna Sanna 8.64, Romanini 8.65, Prataviera 8.66, Gebhard 8.67, Carrescia 8.68 e Pagano 8.69, nonché gli emendamenti Rostellato 8.46, Paglia 8.74, Catalano 8.2 e Polidori 8.57.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Abrignani 8.7, Sottanelli 8.10, Causi 8.59, Bargerò 8.60 e Pagano 8.76 e respingono gli identici emendamenti Sottanelli 8.11 e Polidori 8.58, gli emendamenti Allasia 8.70 e 8.72, Colletti 8.75, Barbanti 8.73 e gli identici articoli aggiuntivi Paglia 8.01, Colletti 8.02 e 8.03, Laffranco 8.04, Boccuzzi 8.06, l'articolo aggiuntivo Boccuzzi 8.07, gli identici articoli aggiuntivi Laffranco 8.05 e Boccuzzi 8.08 e gli articoli aggiuntivi Boccuzzi 8.09 e 8.010.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 9.2.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che è stata accettata la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Sottanelli 9.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Sottanelli 9.3 (*nuova formulazione*) e respingono gli emendamenti Allasia 9.10, Colletti 9.8, gli identici Paglia 9.7, Laffranco 9.4, Parisi 9.6, Russo 9.5 e Colletti 9.9, gli emendamenti Giuseppe Guerini 9.11 e Polidori 9.12 e gli identici emendamenti Russo 9.13, Artini 9.14, Parisi 9.15, Laffranco 9.16, Boccuzzi 9.17, Laffranco 9.18, Vignali 9.19, Paglia 9.26 e Colletti 9.28 e 9.29.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Colletti 9.34 ed approvano l'emendamento Causi 9.27 (*nuova formulazione*), risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Sottanelli 9.20 e Polidori 9.21.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Luigi Di Maio 9.35, gli identici Abrignani 9.24 e Pagano 9.31, gli identici Abrignani 9.22 e Pagano 9.30, gli identici Polidori 9.23 e Sottanelli 9.25 e gli articoli aggiuntivi Colletti 9.05 e 9.04, Luigi Di Maio 9.07, gli identici Colletti 9.01, Paglia 9.03, Laffranco 9.09 e Vignali 9.010, nonché gli identici Paglia 9.02, Colletti 9.06 e Laffranco 9.08.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Laffranco 10.2 e 10.5, Pizzolante 10.6, Paglia 10.8, Gebhard 10.9, Pastorelli 10.10, Giovanna Sanna 10.11, Pastorino 10.12, Pagano 10.14, Prataviera 10.15, Romanini 10.16, Carrescia 10.17 e Locatelli 10.47, l'emendamento Allasia 10.3, gli identici Russo 10.19, Laffranco 10.21 e Parisi 10.38, gli identici Russo 10.18, Laffranco 10.22 e Parisi 10.39, gli emendamenti Colletti 10.28 e Polidori 10.20, gli identici Colletti 10.30 e Barbanti 10.27, l'emenda-

mento Colletti 10.29, gli identici Polidori 10.23 e Sottanelli 10.41, gli identici Laffranco 10.24, Russo 10.25, Boccuzzi 10.32, Laffranco 10.33, Artini 10.34, Paglia 10.35, Parisi 10.36 e Colletti 10.45, gli identici Russo 10.26, Parisi 10.37 e Laffranco 10.42, gli identici Colletti 10.46 e 10.44, l'emendamento Allasia 10.43, gli identici articoli aggiuntivi Laffranco 10.01, Paglia 10.06, Carrescia 10.07, Romanini 10.08, Pastorelli 10.09, Alfreider 10.010, Giacobbe 10.011, Caruso 10.012, Pastorino 10.013, Giovanna Sanna 10.014, Pratavia 10.015, Pagano 10.021, Vignali 10.022, Locatelli 10.023 e Laffranco 10.029, gli identici Paglia 10.02 e Vignali 10.028, l'articolo aggiuntivo Fantinati 10.019, gli identici Colletti 10.016, Laffranco 10.031 e Paglia 10.05, gli articoli aggiuntivi Laffranco 10.030, Allasia 10.032, Colletti 10.017, gli identici Paglia 10.03 e Vignali 10.026, l'articolo aggiuntivo Boccuzzi 10.034, gli identici Vignali 10.027 e Paglia 10.04, nonché gli articoli aggiuntivi Luigi Di Maio 10.020 e 10.018.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paglia 11.1, Luigi Di Maio 11.2, gli identici Allasia 11.4 e Sottanelli 11.5 e gli emendamenti Polidori 11.3 e Capezzone 11.6.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Abrignani 12.2, Polidori 12.1 e Pellegrino 12.8, gli identici 12.6 e 12.3 e Pagano 12.7, nonché l'emendamento Rizzetto 12.4.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che le lettere a) e b) dell'emendamento Vignali 12.9 risultano assorbite dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 7.97 (*Nuova formulazione*), come risultante dai subemendamenti approvati.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Vignali 12.9, per la parte non assorbita dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 7.97 (*Nuova formulazione*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Avverte quindi che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Causi 13.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Causi 13.5 (*nuova formulazione*), respingono l'emendamento Pagano 13.1, approvano l'emendamento Sottanelli 13.3, respingono gli identici emendamenti Sottanelli 13.2 e Polidori 13.6 e approvano l'emendamento Sottanelli 13.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Garofalo 13.7, Paglia 13.10, Colletti 13.32, Boccuzzi 13.8, Paglia 13.12, 13.11 e 13.13 e Sottanelli 13.9.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sottanelli 13.23.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Polidori 13.14, Vignali 13.22 e Sottanelli 13.24 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Sottanelli 13.23.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Polidori 13.15 e approvano l'emendamento Sottanelli 13.25.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Russo 13.16, Laffranco 13.19 e Parisi 13.28, gli identici Russo 13.17, Laffranco 13.20 e Parisi 13.30, gli identici Russo 13.18, Laffranco 13.21 e Parisi 13.29, nonché gli emendamenti Boccuzzi 13.27 e Causi 13.21.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 13.01.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Giovanni PAGLIA (SEL) accetta in linea la riformulazione proposta, chiedendo tuttavia chiarimenti in ordine alla mancata previsione di una scadenza temporale per l'irrogazione delle sanzioni da parte dell'IVASS.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, chiarisce di volere evitare di irrigidire eccessivamente le procedure, per non correre il rischio di comportamenti elusivi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Causi 14.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Paglia 14.1 (*Nuova formulazione*) e l'emendamento Causi 14.2 (*nuova formulazione*) e respingono gli emendamenti Colletti 14.4 e 14.3, nonché l'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 14.01.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15 e invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 15.8, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del mede-

simo decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali;

b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati, nonché dei regimi gestionali;

c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.»

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rostellato 15.14 e Taranto 15.39, i quali assorbirebbero gli identici emendamenti Polidori 15.9, Rostellato 15.10 e Vignali 15.11 così come gli identici emendamenti Polidori 15.19, Rostellato 15.20, Vignali 15.28, Rizzetto 15.21 e Rizzetto 15.22.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Taranto 15.38, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessa-

zione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni ». ».

Esprime infine parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 15.

La Sottosegretaria Simona VICARI si rimette alla valutazione delle Commissioni sugli identici emendamenti Rostellato 15.14 e Taranto 15.39, mentre esprime parere conforme a quello della relatrice su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 15.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede una sospensione dei lavori per esaminare le riformulazioni proposte dalla relatrice.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 15.10.

Luigi TARANTO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 15.38.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che è stata accettata la riformulazione dell'emendamento 15.8 Causi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli identici emendamenti Rizzetto 15.1, Rostellato 15.2, Vi-

gnali 15.3 e Busin 15.4, nonché l'emendamento Paglia 15.7 e approvano l'emendamento Causi 15.8 (*Nuova formulazione*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Rostellato 15.12 e 15.15.

Le Commissioni approvano, quindi, gli identici emendamenti Rostellato 15.14 e Taranto 15.39, risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Polidori 15.9, Rostellato 15.10 e Vignali 15.11, nonché gli identici emendamenti Polidori 15.19, Rostellato 15.20, Vignali 15.28 e Rizzetto 15.21 e l'emendamento Rizzetto 15.22.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Rostellato 15.13 e 15.16 e gli emendamenti Currò 15.23 e 15.25.

Luigi TARANTO (PD) interviene sul proprio emendamento 15.38 come riformulato, di cui illustra le finalità al fine di promuoverne l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Taranto 15.38 (*Nuova formulazione*), risultando pertanto assorbito l'emendamento Currò 15.24, respingono l'emendamento Rostellato 15.26, gli identici emendamenti Polidori 15.17, Rostellato 15.18 e Vignali 15.27. Respingono, quindi l'emendamento Baldassarre 15.29, gli identici emendamenti Polidori 15.32 e Vignali 15.33, gli identici emendamenti Polidori 15.34 e Vignali 15.35, nonché gli identici emendamenti Polidori 15.36 e Vignali 15.37. Respingono altresì gli articoli aggiuntivi Lombardi 15.09 e 15.08.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime il consenso del suo gruppo sulla nuova formulazione dell'emendamento 15.8 Causi, già approvato, in quanto utile a preservare il sistema di tutela pensionistica complementare collettiva. Preannuncia, poi, la presentazione presso l'Assemblea di un ordine del giorno di recepimento dei contenuti degli articoli aggiuntivi 15.06, 15.05 e 15.07 Ciprini, nell'auspicio di una loro positiva valutazione da parte del Governo.

La Sottosegretaria Simona VICARI dichiara una disponibilità di massima del Governo a tal proposito.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Ciprini 15.06, 15.05 e 15.07, gli identici articoli aggiuntivi Ciprini 15.02 e 15.04, nonché l'articolo aggiuntivo Alfreider 15.01.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sulle proposte emendative 3.97 Impegno e 6.04 Luigi Di Maio, precedentemente accantonate, a condizione che siano riformulate nei seguenti termini:

«Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private.

2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito,

residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo ».

Rileva come l'approvazione delle suddette proposte emendative comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti Da Villa 2.13 e 2.14, anch'essi accantonati.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione delle proposte emendative 3.97 Impegno e 6.04 Luigi Di Maio.

Carla RUOCCO (M5S) esprime l'apprezzamento del suo gruppo sulle riformulazioni proposte dalla relatrice degli emendamenti 3.97 Impegno e 6.04 Luigi Di Maio, che accetta, pur ritenendo che si sarebbero potuti compiere progressi maggiori. In particolare, avrebbe ritenuto preferibile, con riferimento al secondo comma dell'articolo aggiuntivo 6-bis, il ricorso al verbo « equiparare » in luogo di « commisurare », al fine di evitare ogni sorta di sperequazione territoriale. Ciononostante ritiene che la riformulazione rappresenti un intervento migliorativo che muove a vantaggio degli automobilisti virtuosi. Conclusivamente, pur mantenendo talune riserve sulla questione della scatola nera, a nome del suo gruppo esprime un consenso di massima sulla riformulazione.

Raffaello VIGNALI (AP) ringrazia i relatori e il rappresentante del Governo, nonché i colleghi intervenuti, per le riformulazioni degli emendamenti, da cui è derivato un consenso più ampio ed una conferma del clima costruttivo che ha caratterizzato i lavori delle Commissioni. Pur comprendendo le perplessità della collega Ruocco, ritiene che la riformulazione delle proposte emendative rappresenti un passo avanti, anche in riferimento alla previsione di cui al secondo comma dell'articolo aggiuntivo 6-bis, secondo la quale l'IVASS stabilisce, e non soltanto indica, la percentuale di sconto.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si associa all'intervento della collega Ruocco

e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno finalizzato a chiedere che il Presidente dell'IVASS entro un anno dall'entrata in vigore delle nuove norme riferisca al Parlamento in ordine ai progressi registrati.

Leonardo IMPEGNO (PD) ringrazia a sua volta i relatori e il Governo per la riformulazione del proprio emendamento 3.97, che accoglie, il quale contribuisce a rivoluzionare il sistema assicurativo nel suo complesso, premiando i contraenti virtuosi, incentivandone la condotta e correggendo talune anomalie nel comportamento delle compagnie assicuratrici. Complessivamente, con le nuove norme i cittadini pagheranno di meno in taluni territori, con ciò contribuendo a ridurre complessivamente i maggiori costi assicurativi che il nostro Paese sopporta a paragone con altri Paesi europei. Nell'auspicare ulteriori passi avanti su questo terreno, rinnova il ringraziamento al rappresentante del Governo per avere fatto proprio lo spirito delle proposte emendative.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Impegno 3.97, essendo stato riformulato come articolo aggiuntivo riferito all'articolo 6, assumerà il numero 6.010.

Le Commissioni approvano quindi gli articoli aggiuntivi Luigi Di Maio 6.04 e Impegno 6.010 (*Nuova formulazione*), risultando assorbiti gli emendamenti Da Villa 2.13 e 2.14, precedentemente accantonati.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 19 a 21 e da 27 a 30, invitando i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime, parere contrario sugli identici emendamenti Prodani

19.1, Capezzone 19.2, Allasia 19.3, Ricciatti 19.4 e Crippa 19.5.

Esprime quindi parere favorevole sugli identici subemendamenti Vallasca 0.19.22.21 e Abrignani 0.19.22.22, sui subemendamenti Alberti 0.19.22.29, Abrignani 0.19.22.35, Allasia 0.19.22.38, Abrignani 0.19.22.44, sugli identici subemendamenti Polidori 0.19.22.52 e Allasia 0.19.22.53, sul subemendamento Taranto 0.19.22.54, sul subemendamento Benamati 0.19.22.58, a condizione che esso sia riformulato nel senso di sopprimere le parole: « assicurando, in ogni caso, la fornitura del servizio universale e », nonché sui subemendamenti Abrignani 0.19.22.59 e 0.19.22.60, Crippa 0.19.22.71, Taranto 0.19.22.72, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le lettere a) e d).

Esprime invece parere contrario sui restanti subemendamenti all'articolo 19.22 dei relatori, la cui approvazione precluderebbe tutte le restanti proposte emendative riferite agli articoli 19, 20 e 21, ad eccezione degli articoli aggiuntivi Fantinati 20.01 e 20.02, su cui il parere è contrario, nonché degli articoli aggiuntivi Civati 21.03, Fantinati 21.04, Vignali 21.05, Vico 21.06, Moretto 21.09, degli identici Becattini 21.010, Rizzetto 21.011, Polidori 21.012 e Donati 21.013, sui quali esprime parere contrario, nonché dell'articolo aggiuntivo Polidori 21.017, su cui il parere è anch'esso contrario e che risulterebbe comunque assorbito dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 19.22.

Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti Vignali 0.27.6.1, Crippa 0.27.6.2, Taricco 0.27.6.3; raccomanda l'approvazione degli emendamenti 27.5 e 27.6 dei relatori, la cui approvazione assorbirebbe gli emendamenti Donati 27.1, Vico 27.2, Currò 27.3 e Crippa 27.4.

Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Abrignani 28.1, Giuseppe Guerini 28.2, Pelillo 28.3, Bargero 28.4, Bonafede 28.5, Rampelli 28.6, Laffranco 28.7, Benamati 28.8, Ricciatti 28.9 e Cani 28.10, soppressivi dell'articolo 28; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Librandi 28.01, il quale assorbi-

rebbe sostanzialmente gli identici emendamenti Molteni 28.11, Bernardo 28.12, Rampelli 28.13, Bonafede 28.14, Scotto 28.15, Polidori 28.16, Bargerò 28.17, Laffranco 28.18 e Pisicchio 28.19.

Esprime invece parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 28.02, Donati 28.03, Abrignani 28.04, nonché sugli articoli aggiuntivi Paglia 28.05, Schullian 28.015 e Polidori 28.016.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 29.19 dei relatori, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 29.

Esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 30.

La Sottosegretaria Simona VICARI, esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite agli articoli da 27 a 30, ad eccezione degli emendamenti Abrignani 28.1, Giuseppe Guerini 28.2, Pelillo 28.3, Bargerò 28.4, Bonafede 28.5, Rampelli 28.6, Laffranco 28.7, Benamati 28.8, Ricciatti 28.9 e Cani 28.10, soppressivi dell'articolo 28, sui quali si rimette alla valutazione delle Commissioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà alla votazione delle proposte emendative riferite agli articoli da 27 a 30.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 27.5 dei relatori, respingono i subemendamenti Vignali 0.27.6.1, Crippa 0.27.6.2 e Taricco 0.27.6.3 e approvano l'emendamento 27.6 dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti da Bonafede 30.9 a Bargerò 30.30 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 27.6 dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Abrignani 28.1, Giuseppe Guerini 28.2, Pelillo 28.3, Bargerò 28.4,

Bonafede 28.5, Rampelli 28.6, Laffranco 28.7, Benamati 28.8, Ricciatti 28.9 e Cani 28.10, soppressivi dell'articolo 28.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, a seguito della soppressione dell'articolo 28, risultano preclusi tutti gli emendamenti a esso riferiti, mentre saranno posti in votazione gli articoli aggiuntivi a esso riferiti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime l'apprezzamento del gruppo Movimento 5 Stelle per l'avvenuta soppressione dell'articolo 28 nella sua formulazione originale, che avrebbe unicamente portato ad una «cannibalizzazione» del mercato degli avvocati.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Librandi 28.01, il quale assorbe sostanzialmente il contenuto degli identici emendamenti Molteni 28.11, Bernardo 28.12, Rampelli 28.13, Bonafede 28.14, Scotto 28.15, Polidori 28.16, Bargerò 28.17, Laffranco 28.18 e Pisicchio 28.19.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 28.02, Donati 28.03 e Abrignani 28.04, nonché gli articoli aggiuntivi Paglia 28.05, Schullian 28.015 e Polidori 28.016.

Raffaello VIGNALI (NCD-UDC) interviene sul complesso delle proposte emendative riferite agli articoli 29 e 30, ricordando che il proprio gruppo ha presentato degli emendamenti sostitutivi e non soppressivi. Riconosce, altresì, che si sono fatti dei passi in avanti nel senso di una semplificazione.

Quanto all'articolo 29, in particolare, si richiama ai rilievi espressi nel parere approvato sul disegno di legge dalla Commissione Giustizia, osservando come esso si ponga in contrasto con la normativa comunitaria, la quale prevede che, laddove non vi sia un controllo preventivo, l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata deve avere forma pubblica, e rischiamo di conseguenza una procedura di infrazione. Inoltre, dette disposizioni ri-

schiano di interferire con le norme anti-riciclaggio e antiterrorismo, e ritiene dunque necessaria un'ulteriore riflessione.

Luigi TARANTO (PD), nel rilevare come le osservazioni sollevate dalla Commissione Giustizia, testé richiamate dal deputato Vignali, siano certamente meritevoli di attenzione, ricorda che i relatori hanno verificato come non vi sia contraddizione tra quanto previsto dalla richiamata direttiva europea e la normativa nazionale.

La Sottosegretaria Simona VICARI rileva come le previsioni contenute nell'emendamento 29.19 dei relatori superino le obiezioni sollevate dalla Commissione Giustizia richiamate dal deputato Vignali.

Gianluca BENAMATI (PD), con riferimento all'approvazione del suo emendamento 28.8, soppressivo dell'articolo 28 del provvedimento, ringrazia innanzitutto i relatori per il parere favorevole e il Governo, il quale ha dimostrato grande sensibilità politica rimettendosi su di esso alle Commissioni. Nel riconoscere il meritevole intento di semplificazione perseguito dalla norma, rileva infatti come essa contenesse elementi di rischio di una minore trasparenza del sistema di registrazione delle proprietà immobiliari.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Abri gnani 29.1, Giuseppe Guerini 29.2, Pelillo 29.3, Senaldi 29.4, Ricciatti 29.5, Bonafede 29.6 e Bargero 29.7, nonché gli identici emendamenti Bonafede 29.9, Vignali 29.11, Polidori 29.8, Molteni 29.12, Bargero 29.14, Pisicchio 29.13, Scotto 29.15,

Laffranco 29.16, Currò 29.17 e Rampelli 29.18.

Approvano quindi l'emendamento 29.19 dei relatori e respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Lavagno 29.05, Fantinati 29.02, Librandi 29.03 e Lavagno 29.04.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Abri gnani 30.1, Senaldi 30.2, Bonafede 30.3, Bargero 30.4 e Ricciatti 30.5, nonché gli identici emendamenti Bonafede 30.13, Molteni 30.14, Bernardo 30.15, Scotto 30.16, Rampelli 30.33, Polidori 30.11, Bargero 30.31 e Pisicchio 30.29. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Currò 30.22, nonché gli identici emendamenti Librandi 30.7, Bonafede 30.8, Vignali 30.19, Molteni 30.20, Laffranco 30.21, Rampelli 30.34, Pisicchio 30.27, Bargero 30.28, Scotto 30.25 e Polidori 30.10.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici articoli aggiuntivi Colletti 30.06 e Librandi 30.04.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 19 di domenica 2 agosto.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è svolto dalle 14.45 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

**SUBEMENDAMENTI ALLA NUOVA FORMULAZIONE
DELL'EMENDAMENTO 7.97 DEI RELATORI**

Sostituire la lettera a), con le seguenti:

a) dopo l'articolo 2058 del codice civile, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 2059. – (*Danno non patrimoniale*). – Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati. Il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l'alterazione dei precedenti aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso.

ART. 2059-bis. – (*Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute*). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. La sofferenza morale può essere liquidata, se allegata e provata, in una percentuale del danno biologico, da determinarsi equitativamente da parte del giudice.

ART. 2059-ter. – (*Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti*). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi o valori della persona tutelati dalla Costituzione e diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.

In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice determina il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al primo comma mediante valutazione equitativa »;

a-bis) nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:

« ART. 84-bis. – (*Determinazione del danno non patrimoniale*). – La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.

Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito.

Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-bis e 2059-ter del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno,

alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali »;

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-bis) Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, infine, l'allegato A, di cui all'allegato 1 annesso al presente articolo. »;

sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'invulnerabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiari è determinato in base alla tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

6-ter. Con equo e motivato apprezzamento, può essere risarcito anche il danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nell'allegato 2 di cui al primo comma.

6-quater. Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali. »;

c-bis) gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 138. – (Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in misura corrispondente a ciascun giorno di inabi-

lità assoluta in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al 50 per cento.

ART. 139. – (Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al 50 per cento. »;

c-ter) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

4-ter. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.

4-quater. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 annessi al presente articolo sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ».

Allegato 1
(Articolo 2, comma 2)

«Allegato A
(Articolo 84-bis)

- LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2015
Danno patrimoniale da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione".

Incidenza	Punteggio biologico 2006 (v. n. 2012)	Punteggio "An" n° 4 2013	Riparto di quota precedente (+2,4%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Indice di personalizzazione (ITA) da 0 a 144 (gradazioni)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	1.197,83	2296	6.482,39	1.433,00	1.448,00	1.463,00	1.478,00	1.493,00	1.508,00	1.523,00	1.538,00	1.553,00	1.568,00	1.583,00	1.598,00	1.613,00	1.628,00	1.643,00	1.658,00	1.673,00	1.688,00	1.703,00	1.718,00	1.733,00	1.748,00	1.763,00	1.778,00	1.793,00	1.808,00	1.823,00	1.838,00	1.853,00	1.868,00	1.883,00	1.898,00	1.913,00	1.928,00	1.943,00	1.958,00	1.973,00	1.988,00	2.003,00	2.018,00	2.033,00	2.048,00	2.063,00	2.078,00	2.093,00	2.108,00	2.123,00	2.138,00	2.153,00	2.168,00	2.183,00	2.198,00	2.213,00	2.228,00	2.243,00	2.258,00	2.273,00	2.288,00	2.303,00	2.318,00	2.333,00	2.348,00	2.363,00	2.378,00	2.393,00	2.408,00	2.423,00	2.438,00	2.453,00	2.468,00	2.483,00	2.498,00	2.513,00	2.528,00	2.543,00	2.558,00	2.573,00	2.588,00	2.603,00	2.618,00	2.633,00	2.648,00	2.663,00	2.678,00	2.693,00	2.708,00	2.723,00	2.738,00	2.753,00	2.768,00	2.783,00	2.798,00	2.813,00	2.828,00	2.843,00	2.858,00	2.873,00	2.888,00	2.903,00	2.918,00	2.933,00	2.948,00	2.963,00	2.978,00	2.993,00	3.008,00	3.023,00	3.038,00	3.053,00	3.068,00	3.083,00	3.098,00	3.113,00	3.128,00	3.143,00	3.158,00	3.173,00	3.188,00	3.203,00	3.218,00	3.233,00	3.248,00	3.263,00	3.278,00	3.293,00	3.308,00	3.323,00	3.338,00	3.353,00	3.368,00	3.383,00	3.398,00	3.413,00	3.428,00	3.443,00	3.458,00	3.473,00	3.488,00	3.503,00	3.518,00	3.533,00	3.548,00	3.563,00	3.578,00	3.593,00	3.608,00	3.623,00	3.638,00	3.653,00	3.668,00	3.683,00	3.698,00	3.713,00	3.728,00	3.743,00	3.758,00	3.773,00	3.788,00	3.803,00	3.818,00	3.833,00	3.848,00	3.863,00	3.878,00	3.893,00	3.908,00	3.923,00	3.938,00	3.953,00	3.968,00	3.983,00	3.998,00	4.013,00	4.028,00	4.043,00	4.058,00	4.073,00	4.088,00	4.103,00	4.118,00	4.133,00	4.148,00	4.163,00	4.178,00	4.193,00	4.208,00	4.223,00	4.238,00	4.253,00	4.268,00	4.283,00	4.298,00	4.313,00	4.328,00	4.343,00	4.358,00	4.373,00	4.388,00	4.403,00	4.418,00	4.433,00	4.448,00	4.463,00	4.478,00	4.493,00	4.508,00	4.523,00	4.538,00	4.553,00	4.568,00	4.583,00	4.598,00	4.613,00	4.628,00	4.643,00	4.658,00	4.673,00	4.688,00	4.703,00	4.718,00	4.733,00	4.748,00	4.763,00	4.778,00	4.793,00	4.808,00	4.823,00	4.838,00	4.853,00	4.868,00	4.883,00	4.898,00	4.913,00	4.928,00	4.943,00	4.958,00	4.973,00	4.988,00	5.003,00	5.018,00	5.033,00	5.048,00	5.063,00	5.078,00	5.093,00	5.108,00	5.123,00	5.138,00	5.153,00	5.168,00	5.183,00	5.198,00	5.213,00	5.228,00	5.243,00	5.258,00	5.273,00	5.288,00	5.303,00	5.318,00	5.333,00	5.348,00	5.363,00	5.378,00	5.393,00	5.408,00	5.423,00	5.438,00	5.453,00	5.468,00	5.483,00	5.498,00	5.513,00	5.528,00	5.543,00	5.558,00	5.573,00	5.588,00	5.603,00	5.618,00	5.633,00	5.648,00	5.663,00	5.678,00	5.693,00	5.708,00	5.723,00	5.738,00	5.753,00	5.768,00	5.783,00	5.798,00	5.813,00	5.828,00	5.843,00	5.858,00	5.873,00	5.888,00	5.903,00	5.918,00	5.933,00	5.948,00	5.963,00	5.978,00	5.993,00	6.008,00	6.023,00	6.038,00	6.053,00	6.068,00	6.083,00	6.098,00	6.113,00	6.128,00	6.143,00	6.158,00	6.173,00	6.188,00	6.203,00	6.218,00	6.233,00	6.248,00	6.263,00	6.278,00	6.293,00	6.308,00	6.323,00	6.338,00	6.353,00	6.368,00	6.383,00	6.398,00	6.413,00	6.428,00	6.443,00	6.458,00	6.473,00	6.488,00	6.503,00	6.518,00	6.533,00	6.548,00	6.563,00	6.578,00	6.593,00	6.608,00	6.623,00	6.638,00	6.653,00	6.668,00	6.683,00	6.698,00	6.713,00	6.728,00	6.743,00	6.758,00	6.773,00	6.788,00	6.803,00	6.818,00	6.833,00	6.848,00	6.863,00	6.878,00	6.893,00	6.908,00	6.923,00	6.938,00	6.953,00	6.968,00	6.983,00	6.998,00	7.013,00	7.028,00	7.043,00	7.058,00	7.073,00	7.088,00	7.103,00	7.118,00	7.133,00	7.148,00	7.163,00	7.178,00	7.193,00	7.208,00	7.223,00	7.238,00	7.253,00	7.268,00	7.283,00	7.298,00	7.313,00	7.328,00	7.343,00	7.358,00	7.373,00	7.388,00	7.403,00	7.418,00	7.433,00	7.448,00	7.463,00	7.478,00	7.493,00	7.508,00	7.523,00	7.538,00	7.553,00	7.568,00	7.583,00	7.598,00	7.613,00	7.628,00	7.643,00	7.658,00	7.673,00	7.688,00	7.703,00	7.718,00	7.733,00	7.748,00	7.763,00	7.778,00	7.793,00	7.808,00	7.823,00	7.838,00	7.853,00	7.868,00	7.883,00	7.898,00	7.913,00	7.928,00	7.943,00	7.958,00	7.973,00	7.988,00	8.003,00	8.018,00	8.033,00	8.048,00	8.063,00	8.078,00	8.093,00	8.108,00	8.123,00	8.138,00	8.153,00	8.168,00	8.183,00	8.198,00	8.213,00	8.228,00	8.243,00	8.258,00	8.273,00	8.288,00	8.303,00	8.318,00	8.333,00	8.348,00	8.363,00	8.378,00	8.393,00	8.408,00	8.423,00	8.438,00	8.453,00	8.468,00	8.483,00	8.498,00	8.513,00	8.528,00	8.543,00	8.558,00	8.573,00	8.588,00	8.603,00	8.618,00	8.633,00	8.648,00	8.663,00	8.678,00	8.693,00	8.708,00	8.723,00	8.738,00	8.753,00	8.768,00	8.783,00	8.798,00	8.813,00	8.828,00	8.843,00	8.858,00	8.873,00	8.888,00	8.903,00	8.918,00	8.933,00	8.948,00	8.963,00	8.978,00	8.993,00	9.008,00	9.023,00	9.038,00	9.053,00	9.068,00	9.083,00	9.098,00	9.113,00	9.128,00	9.143,00	9.158,00	9.173,00	9.188,00	9.203,00	9.218,00	9.233,00	9.248,00	9.263,00	9.278,00	9.293,00	9.308,00	9.323,00	9.338,00	9.353,00	9.368,00	9.383,00	9.398,00	9.413,00	9.428,00	9.443,00	9.458,00	9.473,00	9.488,00	9.503,00	9.518,00	9.533,00	9.548,00	9.563,00	9.578,00	9.593,00	9.608,00	9.623,00	9.638,00	9.653,00	9.668,00	9.683,00	9.698,00	9.713,00	9.728,00	9.743,00	9.758,00	9.773,00	9.788,00	9.803,00	9.818,00	9.833,00	9.848,00	9.863,00	9.878,00	9.893,00	9.908,00	9.923,00	9.938,00	9.953,00	9.968,00	9.983,00	9.998,00	10.013,00	10.028,00	10.043,00	10.058,00	10.073,00	10.088,00	10.103,00	10.118,00	10.133,00	10.148,00	10.163,00	10.178,00	10.193,00	10.208,00	10.223,00	10.238,00	10.253,00	10.268,00	10.283,00	10.298,00	10.313,00	10.328,00	10.343,00	10.358,00	10.373,00	10.388,00	10.403,00	10.418,00	10.433,00	10.448,00	10.463,00	10.478,00	10.493,00	10.508,00	10.523,00	10.538,00	10.553,00	10.568,00	10.583,00	10.598,00	10.613,00	10.628,00	10.643,00	10.658,00	10.673,00	10.688,00	10.703,00	10.718,00	10.733,00	10.748,00	10.763,00	10.778,00	10.793,00	10.808,00	10.823,00	10.838,00	10.853,00	10.868,00	10.883,00	10.898,00	10.913,00	10.928,00	10.943,00	10.958,00	10.973,00	10.988,00	11.003,00	11.018,00	11.033,00	11.048,00	11.063,00	11.078,00	11.093,00	11.108,00	11.123,00	11.138,00	11.153,00	11.168,00	11.183,00	11.198,00	11.213,00	11.228,00	11.243,00	11.258,00	11.273,00	11.288,00	11.303,00	11.318,00	11.333,00	11.348,00	11.363,00	11.378,00	11.393,00	11.408,00	11.423,00	11.438,00	11.453,00	11.468,00	11.483,00	11.498,00	11.513,00	11.528,00	11.543,00	11.558,00	11.573,00	11.588,00	11.603,00	11.618,00	11.633,00	11.648,00	11.663,00	11.678,00	11.693,00	11.708,00	11.723,00	11.738,00	11.753,00	11.768,00	11.783,00	11.798,00	11.813,00	11.828,00	11.843,00	11.858,00	11.873,00	11.888,00	11.903,00	11.918,00	11.933,00	11.948,00	11.963,00	11.978,00	11.993,00	12.008,00	12.023,00	12.038,00	12.053,00	12.068,00	12.083,00	12.098,00	12.113,00	12.128,00	12.143,00	12.158,00	12.173,00	12.188,00	12.203,00	12.218,00	12.233,00	12.248,00	12.263,00	12.278,00	12.293,00	12.308,00	12.323,00	12.338,00	12.353,00	12.368,00	12.383,00	12.398,00	12.413,00	12.428,00	12.443,00	12.458,00	12.473,00	12.488,00	12.503,00	12.518,00	12.533,00	12.548,00	12.563,00	12.578,00	12.593,00	12.608,00	12.623,00	12.638,00	12.653,00	12.668,00	12.683,00	12.698,00	12.713,00	12.728,00	12.743,00	12.758,00	12.773,00	12.788,00	12.803,00	12.818,00	12.833,00	12.848,00	12.863,00	12.878,00	12.893,00	12.908,00	12.923,00	12.938,00	12.953,00	12.968,00	12.983,00	12.998,00	13.013,00	13.028,00	13.043,00	13.058,00	13.073,00	13.088,00	13.103,00	13.118,00	13.133,00	13.148,00	13.163,00	13.178,00	13.193,00	13.208,00	13.223,00	13.238,00	13.253,00	13.268,00	13.283,00	13.298,00	13.313,00	13.328,00	13.343,00	13.358,00	13.373,00	13.388,00	13.403,00	13.418,00	13.433,00	13.448,00	13.463,00	13.478,00	13.493,00	13.508,00	13.523,00	13.538,00	13.553,00	13.568,00	13.583,00	13.598,00	13.613,00	13.628,00	13.643,00	13.658,00	13.673,00	13.688,00	13.703,00	13.718,00	13.733,00

LIQVAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Incremento percentuale ISTAT (FOR rispetto ad anno precedente) +2,4%', 'Tot 2 anni + 4,823%', 'Indennità temporanea assoluta (ITA) da 2 a 6 e 144 giornate', 'Riduzione: fase di 1-10', 'Fase di età', 'Danno/liquidazione', and rows 34-68.

LIQVAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Incremento percentuale ISTAT (FOR rispetto ad anno precedente) +2,2%', 'Tot 2 anni + 4,422%', 'Indennità temporanea assoluta (ITA) da 2 a 6 e 144 giornate', 'Riduzione: fase di 1-10', 'Fase di età', 'Danno/liquidazione', and rows 67-100.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Anno Ingresso	Punti Substagio 1000 ris. di 2012	Punto Substagio 1000 ris. di 2012	Punto Substagio "non personalizzato" A * di 2012	Ripartimenti Fanno di età 21-45											
				Fanno di età											
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				0,000	0,046	0,090	0,135	0,180	0,225	0,270	0,315	0,360	0,405	0,450	0,495
1	1.141,43	2396	1.462,28	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
2	1.234,44	2396	1.543,08	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00
3	1.307,06	2396	1.631,83	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00
4	1.379,67	2396	1.724,58	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
5	1.442,28	2396	1.821,33	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00
6	1.497,84	2396	1.921,08	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00
7	1.542,39	2396	2.021,83	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00
8	1.587,94	2396	2.121,58	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00
9	1.632,49	2396	2.221,33	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00
10	1.677,04	2396	2.321,08	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00
11	1.721,59	2396	2.421,83	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00
12	1.766,14	2396	2.521,58	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00
13	1.810,69	2396	2.621,33	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00
14	1.855,24	2396	2.721,08	2.404,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00
15	1.899,79	2396	2.821,83	2.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00
16	1.944,34	2396	2.921,58	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00
17	1.988,89	2396	3.021,33	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00
18	2.033,44	2396	3.121,08	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00
19	2.077,99	2396	3.221,83	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00
20	2.122,54	2396	3.321,58	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00
21	2.167,09	2396	3.421,33	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00
22	2.211,64	2396	3.521,08	3.124,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00
23	2.256,19	2396	3.621,83	3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00
24	2.300,74	2396	3.721,58	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00
25	2.345,29	2396	3.821,33	3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00
26	2.389,84	2396	3.921,08	3.484,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00
27	2.434,39	2396	4.021,83	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00
28	2.478,94	2396	4.121,58	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00
29	2.523,49	2396	4.221,33	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00
30	2.568,04	2396	4.321,08	3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00
31	2.612,59	2396	4.421,83	3.934,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00
32	2.657,14	2396	4.521,58	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00
33	2.701,69	2396	4.621,33	4.114,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00
				31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Anno Ingresso	Punti Substagio 1000 ris. di 2012	Punto Substagio 1000 ris. di 2012	Punto Substagio "non personalizzato" A * di 2012	Ripartimenti Fanno di età 21-45											
				Fanno di età											
				31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
				0,000	0,046	0,090	0,135	0,180	0,225	0,270	0,315	0,360	0,405	0,450	
34	4.374,00	3096	6.062,03	498.918,00	498.918,00	498.918,00	498.918,00	498.918,00	498.918,00	498.918,00	498.918,00	498.918,00	498.918,00	498.918,00	498.918,00
35	4.474,00	3096	7.012,34	598.864,00	598.864,00	598.864,00	598.864,00	598.864,00	598.864,00	598.864,00	598.864,00	598.864,00	598.864,00	598.864,00	598.864,00
36	4.574,00	3096	7.962,65	698.810,00	698.810,00	698.810,00	698.810,00	698.810,00	698.810,00	698.810,00	698.810,00	698.810,00	698.810,00	698.810,00	698.810,00
37	4.674,00	3096	8.912,96	798.756,00	798.756,00	798.756,00	798.756,00	798.756,00	798.756,00	798.756,00	798.756,00	798.756,00	798.756,00	798.756,00	798.756,00
38	4.774,00	3096	9.863,27	898.702,00	898.702,00	898.702,00	898.702,00	898.702,00	898.702,00	898.702,00	898.702,00	898.702,00	898.702,00	898.702,00	898.702,00
39	4.874,00	3096	10.813,58	998.648,00	998.648,00	998.648,00	998.648,00	998.648,00	998.648,00	998.648,00	998.648,00	998.648,00	998.648,00	998.648,00	998.648,00
40	4.974,00	3096	11.763,89	1.098.594,00	1.098.594,00	1.098.594,00	1.098.594,00	1.098.594,00	1.098.594,00	1.098.594,00	1.098.594,00	1.098.594,00	1.098.594,00	1.098.594,00	1.098.594,00
41	5.074,00	3096	12.714,20	1.198.540,00	1.198.540,00	1.198.540,00	1.198.540,00	1.198.540,00	1.198.540,00	1.198.540,00	1.198.540,00	1.198.540,00	1.198.540,00	1.198.540,00	1.198.540,00
42	5.174,00	3096	13.664,51	1.298.486,00	1.298.486,00	1.298.486,00	1.298.486,00	1.298.486,00	1.298.486,00	1.298.486,00	1.298.486,00	1.298.486,00	1.298.486,00	1.298.486,00	1.298.486,00
43	5.274,00	3096	14.614,82	1.398.432,00	1.398.432,00	1.398.432,00	1.398.432,00	1.398.432,00	1.398.432,00	1.398.432,00	1.398.432,00	1.398.432,00	1.398.432,00	1.398.432,00	1.398.432,00
44	5.374,00	3096	15.565,13	1.498.378,00	1.498.378,00	1.498.378,00	1.498.378,00	1.498.378,00	1.498.378,00	1.498.378,00	1.498.378,00	1.498.378,00	1.498.378,00	1.498.378,00	1.498.378,00
45	5.474,00	3096	16.515,44	1.598.324,00	1.598.324,00	1.598.324,00	1.598.324,00	1.598.324,00	1.598.324,00	1.598.324,00	1.598.324,00	1.598.324,00	1.598.324,00	1.598.324,00	1.598.324,00
46	5.574,00	3096	17.465,75	1.698.270,00	1.698.270,00	1.698.270,00	1.698.270,00	1.698.270,00	1.698.270,00	1.698.270,00	1.698.270,00	1.698.270,00	1.698.270,00	1.698.270,00	1.698.270,00
47	5.674,00	3096	18.416,06	1.798.216,00	1.798.216,00	1.798.216,00	1.798.216,00	1.798.216,00	1.798.216,00	1.798.216,00	1.798.216,00	1.798.216,00	1.798.216,00	1.798.216,00	1.798.216,00
48	5.774,00	3096	19.366,37	1.898.162,00	1.898.162,00	1.898.162,00	1.898.								

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica, valori massi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

CATEGORIA	Punteggio biologico (2008) (v. cl. 2013)	Punteggio medico (2008) (v. cl. 2013)	Punteggio "non patrimoniale" (v. cl. 2013)	Ripartizione fissa di 100.000									
				Classe di età									
				51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
				0,708	0,748	0,788	0,728	0,758	0,738	0,728	0,718	0,718	0,708
57	7.291,86	2076	11.000,00	527.271,00	523.327,00	549.844,00	542.830,00	548.216,00	536.942,00	544.788,00	527.874,00	527.361,00	523.607,00
58	7.577,19	2076	11.150,00	528.844,00	524.748,00	551.748,00	547.282,00	552.766,00	548.978,00	556.988,00	539.808,00	539.557,00	535.804,00
59	7.891,43	2076	11.320,00	530.788,00	527.074,00	553.824,00	549.124,00	554.284,00	550.388,00	558.408,00	541.228,00	540.977,00	537.224,00
70	7.823,81	2076	11.340,00	531.222,00	527.472,00	554.288,00	549.548,00	554.708,00	550.812,00	558.832,00	541.652,00	541.401,00	537.648,00
71	7.543,01	2076	11.340,00	528.812,00	525.028,00	551.848,00	547.148,00	552.308,00	548.412,00	556.432,00	539.252,00	538.999,00	535.246,00
72	7.598,01	2076	11.390,00	518.324,00	511.424,00	547.312,00	542.612,00	547.772,00	543.876,00	551.896,00	534.716,00	534.463,00	530.710,00
73	7.833,19	2076	11.460,00	528.878,00	523.898,00	553.878,00	549.178,00	554.338,00	550.442,00	558.462,00	541.282,00	541.029,00	537.276,00
74	7.484,83	2076	11.460,00	528.184,00	523.200,00	553.184,00	548.484,00	553.644,00	549.748,00	557.768,00	540.588,00	540.335,00	536.582,00
75	7.828,37	2076	11.540,00	548.544,00	543.564,00	558.724,00	554.024,00	559.184,00	555.288,00	563.308,00	546.128,00	545.875,00	542.122,00
76	7.714,81	2076	11.570,00	548.698,00	543.718,00	558.878,00	554.178,00	559.338,00	555.442,00	563.462,00	546.282,00	546.029,00	542.276,00
77	7.746,31	2076	11.620,00	571.478,00	566.498,00	581.658,00	576.958,00	582.118,00	578.222,00	586.242,00	569.062,00	568.809,00	565.056,00
78	7.714,31	2076	11.660,00	582.368,00	577.388,00	592.548,00	587.848,00	593.008,00	589.112,00	597.132,00	580.000,00	579.747,00	575.994,00
79	7.714,31	2076	11.660,00	582.368,00	577.388,00	592.548,00	587.848,00	593.008,00	589.112,00	597.132,00	580.000,00	579.747,00	575.994,00
80	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
81	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
82	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
83	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
84	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
85	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
86	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
87	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
88	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
89	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
90	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
91	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
92	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
93	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
94	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
95	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
96	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
97	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
98	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
99	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00
100	7.814,01	2076	11.720,00	598.718,00	593.738,00	608.898,00	604.198,00	609.358,00	605.462,00	613.482,00	596.302,00	596.049,00	592.296,00

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica, valori massi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

CATEGORIA	Punteggio biologico (2008) (v. cl. 2013)	Punteggio medico (2008) (v. cl. 2013)	Punteggio "non patrimoniale" (v. cl. 2013)	Ripartizione fissa di 100.000									
				Classe di età									
				61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
				0,708	0,698	0,688	0,678	0,668	0,658	0,648	0,638	0,628	0,618
1	1.981,83	2276	1.432,28	1.927,00	1.908,00	1.922,00	1.903,00	1.917,00	1.898,00	1.912,00	1.893,00	1.907,00	1.888,00
2	1.934,00	2276	1.432,28	2.168,00	2.149,00	2.163,00	2.144,00	2.158,00	2.139,00	2.153,00	2.134,00	2.148,00	2.129,00
3	1.907,48	2276	1.432,28	2.411,00	2.392,00	2.406,00	2.387,00	2.401,00	2.382,00	2.396,00	2.377,00	2.391,00	2.372,00
4	1.979,88	2276	1.432,28	2.654,00	2.635,00	2.649,00	2.630,00	2.644,00	2.625,00	2.639,00	2.620,00	2.634,00	2.615,00
5	1.952,28	2276	1.432,28	2.897,00	2.878,00	2.892,00	2.873,00	2.887,00	2.868,00	2.882,00	2.863,00	2.877,00	2.858,00
6	1.924,68	2276	1.432,28	3.140,00	3.121,00	3.135,00	3.116,00	3.130,00	3.111,00	3.125,00	3.106,00	3.120,00	3.101,00
7	1.897,08	2276	1.432,28	3.383,00	3.364,00	3.378,00	3.359,00	3.373,00	3.354,00	3.368,00	3.349,00	3.363,00	3.344,00
8	1.869,48	2276	1.432,28	3.626,00	3.607,00	3.621,00	3.602,00	3.616,00	3.597,00	3.611,00	3.592,00	3.606,00	3.587,00
9	1.841,88	2276	1.432,28	3.869,00	3.850,00	3.864,00	3.845,00	3.859,00	3.840,00	3.854,00	3.835,00	3.849,00	3.830,00
10	1.814,28	2276	1.432,28	4.112,00	4.093,00	4.107,00	4.088,00	4.102,00	4.083,00	4.097,00	4.078,00	4.092,00	4.073,00
11	1.786,68	2276	1.432,28	4.355,00	4.336,00	4.350,00	4.331,00	4.345,00	4.326,00	4.340,00	4.321,00	4.335,00	4.316,00
12	1.759,08	2276	1.432,28	4.598,00	4.579,00	4.593,00	4.574,00	4.588,00	4.569,00	4.583,00	4.564,00	4.578,00	4.559,00
13	1.731,48	2276	1.432,28	4.841,00	4.822,00	4.836,00	4.817,00	4.831,00	4.812,00	4.826,00	4.807,00	4.821,00	4.802,00
14	1.703,88	2276	1.432,28	5.084,00	5.065,00	5.079,00	5.060,00	5.074,00	5.055,00	5.069,00	5.050,00	5.064,00	5.045,00
15	1.676,28	2276	1.432,28	5.327,00	5.308,00	5.322,00	5.303,00	5.317,00	5.298,00	5.312,00	5.293,00	5.307,00	5.288,00
16	1.648,68	2276	1.432,28	5.570,00	5.551,00	5.565,00	5.546,00	5.560,00	5.541,00	5.555,00	5.536,00	5.550,00	5.531,00
17	1.621,08	2276	1.432,28	5.813,00	5.794,00	5.808,00	5.789,00	5.803,00	5.784,00	5.798,00	5.779,00	5.793,00	5.774,00
18	1.593,48	2276	1.432,28	6.056,00	6.037,00	6.051,00	6.032,00	6.046,00	6.027,00	6.041,00	6.022,00	6.036,00	6.017,00
19	1.565,88	2276	1.432,28	6.299,00	6.280,00	6.304,00	6.285,00	6.299,00	6.280,00	6.294,00	6.275,00	6.289,00	6.270,00
20	1.538,28	2276	1.432,28	6.542,00	6.523,00	6.547,00	6.528,00	6.542,00	6.523,00	6.537,00	6.518,00	6.532,00	6.513,00
21	1.510,68	2276	1.432,28	6.785,00	6.766,00								

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Causa permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Incremento percentuale ISTAT (ICPI)', 'Livello', 'Punto biologico 2006', 'Punto fisico "non patrimoniale" n.° di 2013', 'Riconoscimento fasce di età (ET)', and 'Correzione'. Rows 34-60.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Causa permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Incremento percentuale ISTAT (ICPI)', 'Livello', 'Punto biologico 2006', 'Punto fisico "non patrimoniale" n.° di 2013', 'Riconoscimento fasce di età (ET)', and 'Correzione'. Rows 61-90.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Aumento percentuale ISTAT / FON', 'Punto Vitalegio 2009', 'Punto Vitalegio 2013', 'Punto Classe "non personalizzato"', and a grid of values for ages 71-90. Includes sub-headers for 'Ripartizione fissa di €9.714,00' and 'Fondo di età'.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Aumento percentuale ISTAT / FON', 'Punto Vitalegio 2009', 'Punto Vitalegio 2013', 'Punto Classe "non personalizzato"', and a grid of values for ages 34-66. Includes sub-headers for 'Ripartizione fissa di €9.714,00' and 'Fondo di età'.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Incremento percentuale ISTAT (FOI)', 'Punto psicologico 2008 (n. di 2013)', 'Incremento percentuale', 'Punto danno non patrimoniale n. di 2013', and 'Riparamentato (base di € 81-98)'. It contains 100 rows of data for various injury levels.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Incremento percentuale ISTAT (FOI)', 'Punto psicologico 2008 (n. di 2013)', 'Incremento percentuale', 'Punto danno non patrimoniale n. di 2013', and 'Riparamentato (base di € 81-98)'. It contains 33 rows of data for various injury levels.

LICUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Somma percentuale ISTAT (FOR)', 'Punto tabella 2008 (Mc. di 2013)', 'Punto danno non patrimoniale (Mc. di 2013)', 'Riscarcamento (base di Mc. di 91-99)', and 'Fase di età' (81-90). Rows 34-56 show data for ages 34-56.

LICUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Somma percentuale ISTAT (FOR)', 'Punto tabella 2008 (Mc. di 2013)', 'Punto danno non patrimoniale (Mc. di 2013)', 'Riscarcamento (base di Mc. di 91-99)', and 'Fase di età' (81-90). Rows 57-100 show data for ages 57-100.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Inabilità	Punteggio biologico 2008 (n. di 2013)	Punteggio "non patrimoniale" (n. di 2013)	Rendimento fisso di età 91-100										
			Punteggi di età										
			91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
			Personalizzazione										
1	1.187,83	2376	1.468,39	799,00	799,00	794,00	777,00	770,00	762,00	755,00	748,00	741,00	735,00
2	1.234,66	2474	1.563,95	1.077,00	1.069,00	1.046,00	1.029,00	1.022,00	1.015,00	1.008,00	1.001,00	994,00	987,00
3	1.307,02	2576	1.673,43	1.494,00	1.477,00	1.447,00	1.422,00	1.415,00	1.408,00	1.401,00	1.394,00	1.387,00	1.380,00
4	1.379,37	2678	1.793,91	1.974,00	1.957,00	1.917,00	1.892,00	1.885,00	1.878,00	1.871,00	1.864,00	1.857,00	1.850,00
5	1.462,28	2780	1.934,39	2.497,00	2.480,00	2.430,00	2.405,00	2.398,00	2.391,00	2.384,00	2.377,00	2.370,00	2.363,00
6	1.545,19	2882	2.094,87	3.020,00	2.993,00	2.933,00	2.908,00	2.901,00	2.894,00	2.887,00	2.880,00	2.873,00	2.866,00
7	1.628,10	2984	2.275,35	3.543,00	3.516,00	3.446,00	3.421,00	3.414,00	3.407,00	3.400,00	3.393,00	3.386,00	3.379,00
8	1.711,01	3086	2.475,83	4.066,00	4.039,00	3.959,00	3.934,00	3.927,00	3.920,00	3.913,00	3.906,00	3.899,00	3.892,00
9	1.793,92	3188	2.696,31	4.589,00	4.562,00	4.472,00	4.447,00	4.440,00	4.433,00	4.426,00	4.419,00	4.412,00	4.405,00
10	1.876,83	3290	2.936,79	5.112,00	5.085,00	4.985,00	4.960,00	4.953,00	4.946,00	4.939,00	4.932,00	4.925,00	4.918,00
11	1.959,74	3392	3.197,27	5.635,00	5.608,00	5.498,00	5.473,00	5.466,00	5.459,00	5.452,00	5.445,00	5.438,00	5.431,00
12	2.042,65	3494	3.467,75	6.158,00	6.131,00	6.011,00	5.986,00	5.979,00	5.972,00	5.965,00	5.958,00	5.951,00	5.944,00
13	2.125,56	3596	3.758,23	6.681,00	6.654,00	6.524,00	6.509,00	6.502,00	6.495,00	6.488,00	6.481,00	6.474,00	6.467,00
14	2.208,47	3698	4.068,71	7.204,00	7.177,00	7.037,00	7.022,00	7.015,00	7.008,00	7.001,00	6.994,00	6.987,00	6.980,00
15	2.291,38	3800	4.399,19	7.727,00	7.700,00	7.560,00	7.545,00	7.538,00	7.531,00	7.524,00	7.517,00	7.510,00	7.503,00
16	2.374,29	3902	4.749,67	8.250,00	8.223,00	8.073,00	8.058,00	8.051,00	8.044,00	8.037,00	8.030,00	8.023,00	8.016,00
17	2.457,20	4004	5.110,15	8.773,00	8.746,00	8.596,00	8.581,00	8.574,00	8.567,00	8.560,00	8.553,00	8.546,00	8.539,00
18	2.540,11	4106	5.490,63	9.296,00	9.269,00	9.119,00	9.104,00	9.097,00	9.090,00	9.083,00	9.076,00	9.069,00	9.062,00
19	2.623,02	4208	5.891,11	9.819,00	9.792,00	9.642,00	9.627,00	9.620,00	9.613,00	9.606,00	9.599,00	9.592,00	9.585,00
20	2.705,93	4310	6.311,59	10.342,00	10.315,00	10.162,00	10.147,00	10.140,00	10.133,00	10.126,00	10.119,00	10.112,00	10.105,00
21	2.788,84	4412	6.752,07	10.865,00	10.838,00	10.685,00	10.670,00	10.663,00	10.656,00	10.649,00	10.642,00	10.635,00	10.628,00
22	2.871,75	4514	7.212,55	11.388,00	11.361,00	11.208,00	11.193,00	11.186,00	11.179,00	11.172,00	11.165,00	11.158,00	11.151,00
23	2.954,66	4616	7.693,03	11.911,00	11.884,00	11.731,00	11.716,00	11.709,00	11.702,00	11.695,00	11.688,00	11.681,00	11.674,00
24	3.037,57	4718	8.193,51	12.434,00	12.407,00	12.254,00	12.239,00	12.232,00	12.225,00	12.218,00	12.211,00	12.204,00	12.197,00
25	3.120,48	4820	8.714,99	12.957,00	12.930,00	12.777,00	12.762,00	12.755,00	12.748,00	12.741,00	12.734,00	12.727,00	12.720,00
26	3.203,39	4922	9.256,47	13.480,00	13.453,00	13.290,00	13.275,00	13.268,00	13.261,00	13.254,00	13.247,00	13.240,00	13.233,00
27	3.286,30	5024	9.817,95	14.003,00	13.976,00	13.813,00	13.798,00	13.791,00	13.784,00	13.777,00	13.770,00	13.763,00	13.756,00
28	3.369,21	5126	10.399,43	14.526,00	14.509,00	14.346,00	14.331,00	14.324,00	14.317,00	14.310,00	14.303,00	14.296,00	14.289,00
29	3.452,12	5228	10.990,91	15.049,00	15.032,00	14.869,00	14.854,00	14.847,00	14.840,00	14.833,00	14.826,00	14.819,00	14.812,00
30	3.535,03	5330	11.592,39	15.572,00	15.555,00	15.392,00	15.377,00	15.370,00	15.363,00	15.356,00	15.349,00	15.342,00	15.335,00
31	3.617,94	5432	12.203,87	16.095,00	16.078,00	15.915,00	15.900,00	15.893,00	15.886,00	15.879,00	15.872,00	15.865,00	15.858,00
32	3.700,85	5534	12.825,35	16.618,00	16.601,00	16.438,00	16.423,00	16.416,00	16.409,00	16.402,00	16.395,00	16.388,00	16.381,00
33	3.783,76	5636	13.456,83	17.141,00	17.124,00	16.961,00	16.946,00	16.939,00	16.932,00	16.925,00	16.918,00	16.911,00	16.904,00
				91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Inabilità	Punteggio biologico 2008 (n. di 2013)	Punteggio "non patrimoniale" (n. di 2013)	Rendimento fisso di età 91-100										
			Punteggi di età										
			91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
			Personalizzazione										
34	4.574,18	5298	6.044,65	126.320,00	127.153,00	125.087,00	123.021,00	122.188,00	121.355,00	120.522,00	119.689,00	118.856,00	118.023,00
35	4.674,06	5400	6.295,13	134.800,00	135.788,00	133.872,00	131.956,00	131.223,00	130.490,00	129.757,00	129.024,00	128.291,00	127.558,00
36	4.773,94	5502	6.555,61	143.280,00	144.413,00	142.637,00	140.861,00	140.228,00	139.495,00	138.762,00	138.029,00	137.296,00	136.563,00
37	4.873,82	5604	6.826,09	151.760,00	153.043,00	151.407,00	149.631,00	149.098,00	148.365,00	147.632,00	146.899,00	146.166,00	145.433,00
38	4.973,70	5706	7.106,57	160.240,00	161.673,00	160.177,00	158.301,00	157.868,00	157.135,00	156.402,00	155.669,00	154.936,00	154.203,00
39	5.073,58	5808	7.397,05	168.720,00	170.293,00	168.837,00	166.961,00	166.528,00	165.795,00	165.062,00	164.329,00	163.596,00	162.863,00
40	5.173,46	5910	7.697,53	177.200,00	178.873,00	177.437,00	175.561,00	175.128,00	174.395,00	173.662,00	172.929,00	172.196,00	171.463,00
41	5.273,34	6012	7.998,01	185.680,00	187.453,00	186.017,00	184.141,00	183.708,00	182.975,00	182.242,00	181.509,00	180.776,00	180.043,00
42	5.373,22	6114	8.298,49	194.160,00	196.073,00	194.537,00	192.661,00	192.228,00	191.495,00	190.762,00	190.029,00	189.296,00	188.563,00
43	5.473,10	6216	8.608,97	202.640,00	204.696,00	203.160,00	201.284,00	200.851,00	199.918,00	199.185,00	198.452,00	197.719,00	196.986,00
44	5.573,08	6318	8.919,45	211.120,00	213.309,00	211.773,00	209.907,00	209.474,00	208.541,00	207.808,00	207.075,00	206.342,00	205.609,00
45	5.673,06	6420	9.229,93	219.600,00	221.825,00	220.289,00	218.423,00	218.090,00	217.157,00	216.424,00	215.691,00	214.958,00	214.225,00
46	5.773,04	6522	9.540,41	228.080,00	230.391,00	228.855,00	227.089,00	226.756,00	225.823,00	225.090,00	224.357,00	223.624,00	222.891,00
47	5.873,02	6624	9.850,89	236.560,00	239.007,00	237.471,00	235.705,00	235.372,00	234.439,00	233.706,00	232.973,00	232.240,00	231.507,00
48	5.973,00	6726	10.161,37	245.040,00	247.623,00	246.087,00	244.321,00	244.088,00	243.155,00	242.422,00	241.689,00	240.956,00	240.223,00
49	6.073,08	6828	10.471,85	253.520,00	256.239,00	254.703,00	252.937,00	252.704,00	251.771,00	251.038,00	250.305,00	249.572,00	248.839,00
50	6.173,06	6930	10.782,33	262.000,00	264.855,00	263.319,00	261.553,00	261.320,00	260.387,00	259.654,00	258.921,00	258.188,00	257.455,00
51	6.273,04	7032	11.092,81	270.480,00	273.541,00	272.005,00	270.239,00	269.906,00	268.973,00	268.240,00	267.507,00	266.774,00	266.041,00
52	6.373,02	7134	11.403,29	278.960,00	282.147,00	280.611,00	278.845,00	278.512,00	277.579,00	276.846,00	276.113,00	275.380,00	274.647,00
53	6.473,00	7236	11.713,77	287.440,00	290.753,00	289.217,00	287.451,00	287.118,00	286.185,00	285.452,00	284.719,00	283.986,00	283.253,00
54	6.573,08	7338	12.024,25	295.920,00	299.359,00	297.823,00	296.057,00	295.724,00	294.791,00	294.058,00	293.325,00	292.592,00	291.859,00
55	6.673,06	7440	12.334,73	304.400,00	307.965,00	306.429,00	304.663,00	304.330,00	303.397,00	302.664,00	301.931,00	301.198,00	300.465,00
56	6.773,04	7542	12.645,21	312.880,00	316.571,00	315.035,00	313.269,00	312.936,00	311.903,00	311.170,00	310.437,00	309.704,00	308.971,00
57	6.873,02	7644	12.955,69	321.360,00	325.177,00	323.641,00	321.875,00	321.542,00	320.509,00	319.776,00	319.043,00	318.310,00	317.577,00
58	6.973,00	7746	13.266,17	329.840,00	333.783,00	332.247,00	330.481,00	330.148,00	329.115,00	328.382,00	327.649,00	326.916,00	326.183,00
59	7.073,08	7848	13.576,65	338.320,00	342.389,00	340.853,00	339.087,00	338.754,00	337.721,00	337.088,00	336.355,00	335.622,00	334.889,00
60	7.173,06	7950	13.887,13	346.800,00	350.995,00	349.459,00	347.693,00	347.360,00	346.327,00	345.694,00	344.961,00		

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Infortunio	Punteggio base (v. n. 2013)	Punteggio "non personalizzato" (v. n. 2013)	Riscattamento fasce di età (v. n. 2013)										
			Fasce di età										
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			0,500	0,500	0,500	0,525	0,550	0,525	0,500	0,525	0,550	0,575	
67	7.238,96	50%	11.309,90	408.119,00	404.985,00	401.091,00	397.377,00	393.664,00	389.230,00	385.236,00	381.622,00	378.349,00	375.359,00
68	7.237,13	50%	11.186,70	417.233,00	413.436,00	409.637,00	405.844,00	402.052,00	398.262,00	394.484,00	390.722,00	387.000,00	383.327,00
69	7.235,43	50%	11.224,14	425.898,00	422.099,00	418.127,00	414.285,00	410.384,00	406.522,00	402.691,00	398.779,00	394.907,00	391.024,00
70	7.233,82	50%	11.264,83	434.643,00	430.843,00	426.864,00	422.919,00	418.910,00	414.938,00	410.994,00	407.079,00	403.194,00	399.339,00
71	7.232,29	50%	11.343,22	443.568,00	439.768,00	435.792,00	431.844,00	427.826,00	423.838,00	419.880,00	415.952,00	412.054,00	408.186,00
72	7.230,84	50%	11.426,24	452.684,00	448.884,00	444.807,00	440.772,00	436.678,00	432.626,00	428.616,00	424.648,00	420.722,00	416.838,00
73	7.229,46	50%	11.514,70	461.999,00	458.200,00	454.121,00	449.974,00	445.860,00	441.778,00	437.728,00	433.720,00	429.754,00	425.830,00
74	7.228,15	50%	11.608,60	471.514,00	467.715,00	463.536,00	459.289,00	455.074,00	450.891,00	446.740,00	442.622,00	438.538,00	434.488,00
75	7.226,91	50%	11.708,00	481.229,00	477.430,00	473.251,00	468.994,00	464.769,00	460.576,00	456.416,00	452.289,00	448.195,00	444.135,00
76	7.225,73	50%	11.812,90	491.144,00	487.345,00	483.166,00	478.919,00	474.704,00	470.521,00	466.370,00	462.252,00	458.168,00	454.118,00
77	7.224,60	50%	11.923,84	501.259,00	497.460,00	493.281,00	489.034,00	484.819,00	480.636,00	476.485,00	472.367,00	468.283,00	464.233,00
78	7.223,52	50%	12.040,86	511.584,00	507.785,00	503.606,00	499.359,00	495.144,00	490.961,00	486.810,00	482.692,00	478.608,00	474.558,00
79	7.222,49	50%	12.164,94	522.219,00	518.420,00	514.241,00	509.994,00	505.779,00	501.596,00	497.445,00	493.327,00	489.243,00	485.193,00
80	7.221,50	50%	12.295,08	533.164,00	529.365,00	525.186,00	520.939,00	516.724,00	512.541,00	508.390,00	504.272,00	500.188,00	496.138,00
81	7.220,55	50%	12.431,28	544.429,00	540.630,00	536.451,00	532.204,00	527.989,00	523.806,00	519.655,00	515.537,00	511.453,00	507.403,00
82	7.219,64	50%	12.573,54	556.014,00	552.215,00	548.036,00	543.789,00	539.574,00	535.391,00	531.240,00	527.122,00	523.038,00	519.000,00
83	7.218,77	50%	12.721,96	567.929,00	564.130,00	559.951,00	555.704,00	551.489,00	547.306,00	543.155,00	539.037,00	534.953,00	530.903,00
84	7.217,94	50%	12.876,54	580.174,00	576.375,00	572.196,00	568.019,00	563.836,00	559.645,00	555.446,00	551.239,00	547.024,00	542.801,00
85	7.217,15	50%	13.037,38	592.859,00	589.060,00	584.881,00	580.704,00	576.521,00	572.330,00	568.131,00	563.924,00	559.709,00	555.486,00
86	7.216,40	50%	13.204,48	605.994,00	602.195,00	598.016,00	593.839,00	589.656,00	585.465,00	581.266,00	577.059,00	572.844,00	568.621,00
87	7.215,69	50%	13.377,86	619.589,00	615.790,00	611.611,00	607.434,00	603.251,00	599.060,00	594.861,00	590.654,00	586.439,00	582.216,00
88	7.215,02	50%	13.557,54	633.644,00	629.845,00	625.666,00	621.489,00	617.306,00	613.115,00	608.916,00	604.709,00	600.494,00	596.271,00
89	7.214,39	50%	13.743,52	648.259,00	644.460,00	640.281,00	636.104,00	631.921,00	627.730,00	623.531,00	619.324,00	615.109,00	610.886,00
90	7.213,80	50%	13.935,90	663.444,00	659.645,00	655.466,00	651.289,00	647.106,00	642.915,00	638.716,00	634.509,00	630.294,00	626.071,00
91	7.213,25	50%	14.134,78	679.209,00	675.410,00	671.231,00	667.054,00	662.871,00	658.680,00	654.481,00	650.274,00	646.059,00	641.836,00
92	7.212,74	50%	14.339,16	695.554,00	691.755,00	687.576,00	683.399,00	679.216,00	675.025,00	670.826,00	666.619,00	662.404,00	658.181,00
93	7.212,27	50%	14.549,04	712.579,00	708.780,00	704.601,00	700.424,00	696.241,00	692.050,00	687.851,00	683.644,00	679.429,00	675.206,00
94	7.211,84	50%	14.764,42	730.294,00	726.495,00	722.316,00	718.139,00	713.956,00	709.765,00	705.566,00	701.359,00	697.144,00	692.921,00
95	7.211,45	50%	14.985,30	748.709,00	744.910,00	740.731,00	736.554,00	732.371,00	728.180,00	723.981,00	719.774,00	715.559,00	711.336,00
96	7.211,10	50%	15.211,68	767.834,00	764.035,00	759.856,00	755.679,00	751.496,00	747.305,00	743.106,00	738.909,00	734.704,00	730.491,00
97	7.210,79	50%	15.443,06	787.679,00	783.880,00	779.701,00	775.524,00	771.341,00	767.150,00	762.951,00	758.744,00	754.529,00	750.306,00
98	7.210,52	50%	15.679,44	808.244,00	804.445,00	800.266,00	796.089,00	791.906,00	787.715,00	783.516,00	779.309,00	775.094,00	770.871,00
99	7.210,29	50%	15.920,82	829.529,00	825.730,00	821.551,00	817.374,00	813.191,00	809.000,00	804.801,00	800.594,00	796.379,00	792.156,00
100	7.210,10	50%	16.167,20	851.544,00	847.745,00	843.566,00	839.389,00	835.206,00	831.015,00	826.816,00	822.609,00	818.394,00	814.171,00

TABELLE DANNO NON PATRIMONIALE - 2013
 Valori medi di liquidazione

valori medi di liquidazione pro die per danno non patrimoniale da inabilità assoluta (100%)	
Valori "danno non patrimoniale" per il 2013 (arrotondati)	
	a
da	(summentabile fino al 50%)
€ 96,00	€ 144,00

Allegato 2
 (Articolo 3, comma 1)

Danno non patrimoniale per la morte del congiunto		
	da	a
A favore di ciascun genitore per morte di un figlio	€ 163.080,00	€ 326.150,00
A favore del figlio per morte di un genitore	€ 163.080,00	€ 326.150,00
A favore del coniuge (non-separato) o del convivente	€ 163.080,00	€ 326.150,00
A favore del fratello per morte di un fratello	€ 23.600,00	€ 141.620,00
A favore del nonno per morte di un nipote	€ 23.600,00	€ 141.620,00

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011. Entro il termine di cui al precedente periodo, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto nazionale di statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet* le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto

contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) Sopprimere il comma 3.

0. 7. 97. 186. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto nazionale di statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet* le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di

costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *x*), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) Sopprimere il comma 3.

0. 7. 97. 187. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sopprimere il comma 1.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sopprimere il comma 3.

0. 7. 97. 188. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) L'articolo 138 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, e successive modificazioni, è abrogato. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2003, è abrogato. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

0. 7. 97. 189. Colletti, Bonafede.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

0. 7. 97. 190. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sostituire la rubrica: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con la seguente: Danno biologico per lesioni di non lieve entità.

* **0. 7. 97. 191.** Laffranco.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sostituire la rubrica: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con la seguente: Danno biologico per lesioni di non lieve entità.

* **0. 7. 97. 192.** Artini, Barbanti, Prodani.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sostituire la rubrica: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con la seguente: Danno biologico per lesioni di non lieve entità.

* **0. 7. 97. 193.** Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sostituire la rubrica: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con la seguente: Danno biologico per lesioni di non lieve entità.

* **0. 7. 97. 194.** Parisi.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sostituire la rubrica: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con la seguente: Danno biologico per lesioni di non lieve entità.

* **0. 7. 97. 195.** Russo.

Al capoverso ART. 138, sostituire, nella rubrica le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.

* **0. 7. 97. 196.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 1, sostituire le parole: ad un pieno con la seguente: al.

* **0. 7. 97. 197.** Sottanelli, Galgano.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 1, sopprimere le parole: e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.

0. 7. 97. 198. Colletti, Bonafede.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti; da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,;*

2) *alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, dopo la parola: criteri inserire le seguenti: relativi al danno biologico;*

3) *alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali*

di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 139.;

4) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 4, sostituire le parole: del danno conseguente alle lesioni fisiche con le seguenti parole: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona;

5) sopprimere la lettera c).

0. 7. 97. 199. Sottanelli, Galgano.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti: da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.;

2) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, dopo la parola: criteri inserire le seguenti: relativi al danno biologico;

3) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 4, sostituire le parole: del danno conseguente alle lesioni fisiche con le seguenti: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.;

0. 7. 97. 200. Alberto Giorgetti.

Alla lettera a), capoverso articolo 138, al comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti: da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.,

*** 0. 7. 97. 201.** Boccadutri.

(Approvato)

Alla lettera a), capoverso articolo 138, al comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti: da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.,

*** 0. 7. 97. 202.** Polidori, Sandra Savino.

(Approvato)

Al capoverso ART. 138, al comma 1, sostituire le parole: su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute con le seguenti: su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

0. 7. 97. 203. Lenzi, Miotto, Burtone.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia, inserire le seguenti: sentite le associazioni forensi più rappresentative e le associazioni che tutelano le vittime della strada.

0. 7. 97. 204. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia inserire le seguenti: sentito il CNF e l'Organismo di cui all'articolo 39 della legge n.247 del 2012 e le associazioni che tutelano le vittime della strada.

*** 0. 7. 97. 205.** Artini, Barbanti, Prodani.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia inserire le seguenti: sentito il CNF e l'Organismo di cui all'articolo 39 della legge n.247 del 2012 e le associazioni che tutelano le vittime della strada.

*** 0. 7. 97. 206.** Parisi.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia *inserire le seguenti*: sentito il CNF e l'Organismo di cui all'articolo 39 della legge n.247 del 2012 e le associazioni che tutelano le vittime della strada.

*** 0. 7. 97. 207.** Laffranco.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia *inserire le seguenti*: sentito il CNF e l'Organismo di cui all'articolo 39 della legge n.247 del 2012 e le associazioni che tutelano le vittime della strada.

*** 0. 7. 97. 208.** Russo.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: su tutto il territorio della Repubblica *inserire le seguenti*: tenendo conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 della III Sezione civile della Corte di Cassazione.

0. 7. 97. 209. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ribaldo.

Al capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: su tutto il territorio della Repubblica *inserire le seguenti*: nel rispetto delle tabelle elaborate dal 12408 del 7 giugno 2011 Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n. della III Sezione civile della Corte di cassazione.

0. 7. 97. 210. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Al capoverso ART. 138, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I parametri previsti dalla tabella di cui al comma 1 si applicano anche alle richieste di risarcimento del danno pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui nel giudizio di primo grado sia stata emessa la sentenza che stabilisce l'entità del risarcimento ovvero, nel caso in cui la richiesta

sia stata formulata in sede extragiudiziale, l'assicuratore, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia formalmente comunicato al danneggiato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'offerta indicante l'entità del risarcimento proposto, la valutazione del danno continuerà ad essere effettuata secondo i parametri applicabili alla data in cui si è verificato il sinistro.

*** 0. 7. 97. 211.** Sottanelli, Galgano.

Al capoverso ART. 138, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I parametri previsti dalla tabella di cui al comma i si applicano anche alle richieste di risarcimento del danno pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui nel giudizio di primo grado sia stata emessa la sentenza che stabilisce l'entità del risarcimento ovvero, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata in sede extragiudiziale, l'assicuratore, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia formalmente comunicato al danneggiato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'offerta indicante l'entità del risarcimento proposto, la valutazione del danno continuerà ad essere effettuata secondo i parametri applicabili alla data in cui si è verificato il sinistro.

*** 0. 7. 97. 212.** Fucci.

Al capoverso articolo 138, comma 2, sostituire le parole: La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri, *con le seguenti*: La tabella unica nazionale è aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011 ed è redatta secondo i seguenti principi e criteri:.

0. 7. 97. 213. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sopprimere le parole: , tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e, conseguentemente, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) la tabella recepisce i criteri valutativi del danno biologico ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;

0. 7. 97. 214. Sottanelli, Galgano.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, secondo comma, sopprimere le parole: , tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Conseguentemente, prima della lettera a), inserire la seguente:

0a) la tabella recepisce i valori ed i criteri valutativi del danno biologico previsti dalla tabella del Tribunale di Milano ritenuta congrua dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12408 del 2011.

0. 7. 97. 215. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138.», comma 2, sostituire le parole: tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: recependo i criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e tenendo conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

0. 7. 97. 216. Gebhard, Alfreider, Planger, Schullian, Ribaud.

Alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, dopo la parola: criteri inserire le seguenti: relativi al danno biologico.

0. 7. 97. 217. Polidori, Sandra Savino.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.

*** 0. 7. 97. 218.** Artini, Barbanti, Prodani.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.

*** 0. 7. 97. 219.** Russo.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.

*** 0. 7. 97. 220.** Parisi.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.

*** 0. 7. 97. 221.** Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.

*** 0. 7. 97. 222.** Laffranco.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, sostituire le parole: non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: biologico secondo i valori monetari proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12408 del 2011.

0. 7. 97. 223. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, sostituire le parole: non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le se-

guenti: biologico e morale secondo i valori monetari ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 224.** Laffranco.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, sostituire le parole: non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: biologico e morale secondo i valori monetari ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 225.** Russo.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, sostituire le parole: non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: biologico e morale secondo i valori monetari ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 226.** Artini, Barbanti, Prodani.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, sostituire le parole: non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: biologico e morale secondo i valori monetari ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 227.** Parisi.

Alla capoverso «ART. 138», comma 2, sopprimere le parole: ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

** **0. 7. 97. 228.** Sottanelli, Galgano.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, sopprimere le parole: ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

** **0. 7. 97. 229.** Fucci.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, dopo le parole: tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità inserire le seguenti: nel rispetto dei valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011.

0. 7. 97. 230. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: il danno non patrimoniale viene risarcito in proporzione del danno biologico accertato;

0. 7. 97. 231. Sottanelli, Galgano.

Al comma 1, capoverso «ART. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione è stabilita con riferimento alla media, ponderata rispetto al prodotto interno lordo, dei parametri risarcitori medi applicati nei sei principali Stati dell'area Euro.

0. 7. 97. 232. Vargiu, Galgano, Sottanelli.

Al comma 1, capoverso «ART. 138», comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

0. 7. 97. 233. Sottanelli, Galgano.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, sopprimere la lettera c).

0. 7. 97. 234. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.

0. 7. 97. 235. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) capoverso « ART. 138 », comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: « *d-bis*) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione; »;

b) alla lettera a), capoverso « ART. 138 », sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al trenta per cento. »;

c) sostituire la lettera b) con la seguente: b) sostituire il comma 2, con il seguente: « 2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. »

0. 7. 97. 236. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Morretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blažina, Lodolini, Fiorio, Pellillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

(Approvato)

Alla lettera a) capoverso « ART. 138 », comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione; »

0. 7. 97. 237. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Morretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blažina, Lodolini, Fiorio, Pellillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

Al capoverso « ART. 138 », comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011;

*** 0. 7. 97. 238.** Artini, Barbanti, Prodani.

Al capoverso « ART. 138 », comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011;

*** 0. 7. 97. 239.** Laffranco.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011;

*** 0. 7. 97. 240.** Parisi.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011;

*** 0. 7. 97. 241.** Russo.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011;

*** 0. 7. 97. 242.** Colletti, Bonafede.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) il valore del decimo punto per un soggetto di anni 1 è pari ad euro 27.603,00.

0. 7. 97. 243. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) il valore del decimo punto è pari ad euro 2.760,00.

0. 7. 97. 244. Colletti, Bonafede.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

f) è prevista la liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità fisica in una quota parte del danno biologico da liquidarsi secondo i criteri di cui alle lettere da *a)* a *d)*, quota da incrementarsi in via percentuale e progressiva per punto, individuando altresì la percentuale di aumento dei valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

*** 0. 7. 97. 245.** Russo.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

f) è prevista la liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità fisica in una quota parte del danno biologico da liquidarsi secondo i criteri di cui alle lettere da *a)* a *d)*, quota da incrementarsi in via percentuale e progressiva per punto, individuando altresì la percentuale di aumento dei valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

*** 0. 7. 97. 246.** Parisi.

Al primo capoverso ART. 138. comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

f) è prevista la liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità fisica in una quota parte del danno biologico da liquidarsi secondo i criteri di cui alle lettere da *a)* a *d)*, quota da incrementarsi in via percentuale e progressiva per punto, individuando altresì la percentuale di aumento dei valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.

*** 0. 7. 97. 247.** Laffranco.

Al primo capoverso ART. 138. comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

f) è prevista la liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità fisica in una quota parte del danno biologico da liquidarsi secondo i criteri di cui alle lettere da a) a d), quota da incrementarsi in via percentuale e progressiva per punto, individuando altresì la percentuale di aumento dei valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.

* **0. 7. 97. 248.** Artini, Barbanti, Prodani.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., secondo comma, sopprimere la lettera e).

0. 7. 97. 249. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011.

0. 7. 97. 250. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.

0. 7. 97. 251. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta è variabile tra gli euro novanta e gli euro centotrenta in base alle condizioni soggettive del danneggiato.

0. 7. 97. 252. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 253.** Laffranco.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 254.** Russo.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 255.** Parisi.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 256.** Artini, Barbanti, Prodani.

Alla lettera a), capoverso articolo 138., comma 2, lettera e), aggiungere in fine il

segunte periodo: L'importo dovuto per ogni di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera *b*) dell'articolo 139.

**** 0.7. 97. 257.** Polidori, Sandra Savino.

Alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: L'importo dovuto per ogni di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera *b*) dell'articolo 139.

**** 0.7. 97. 258.** Sottanelli, Galgano.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.

***0.7. 97. 259.** Artini, Barbanti, Prodani.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.

***0.7. 97. 260.** Russo.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.

***0.7. 97. 261.** Laffranco.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.

***0.7. 97. 262.** Parisi.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.

***0.7. 97. 263.** Colletti, Bonafede.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.

0.7. 97. 264. Lenzi, Miotto, Burtone.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: obiettivamente accertati.

0.7. 97. 265. Colletti, Bonafede.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sostituire le parole: documentati e obiettivamente accertati *con le seguenti:* allegati.

*** 0.7. 97. 266.** Artini, Barbanti, Prodani.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sostituire le parole: documentati e obiettivamente accertati *con le seguenti:* allegati.

*** 0.7. 97. 267.** Laffranco.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sostituire le parole: documentati e obiettivamente accertati *con le seguenti:* allegati.

*** 0.7. 97. 268.** Russo.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sostituire le parole: documentati e obiettivamente accertati *con le seguenti:* allegati.

*** 0.7. 97. 269.** Parisi.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sostituire le parole: documentati e obiettivamente accertati *con le seguenti:* allegati.

*** 0.7. 97. 270.** Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico fisica di particolare intensità.

0. 7. 97. 271. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Morretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blažina, Lodolini, Fiorio, Pellillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso ART. 138., comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « risarcimento del danno », inserire la seguente: « biologico »;

b) al primo periodo, sostituire la parola: « 40 » con la seguente: « 30 ».

0. 7. 97. 272. Sottanelli, Galgano.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: , fino al quaranta per cento.

***0. 7. 97. 273.** Gebhard.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: , fino al quaranta per cento.

***0. 7. 97. 274.** Colletti, Bonafede.

Al capoverso ART. 138, al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

****0. 7. 97. 275.** Burtone.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 3, sostituire la parola: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

****0. 7. 97. 276.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 3, sostituire la parola: 40 con la seguente: 30.

0. 7. 97. 277. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Morretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blažina, Lodolini, Fiorio, Pellillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, dopo il terzo comma inserire il seguente:

3-bis) Resta ferma la possibilità, in caso di fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti di pervenire ad una liquidazione oltre i valori massimi previsti dalla tabella ci cui al presente articolo.

0. 7. 97. 278. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sopprimere il comma 4.

***0. 7. 97. 279.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sopprimere il comma 4.

***0. 7. 97. 280.** Russo.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sopprimere il comma 4.

***0. 7. 97. 281.** Artini, Barbanti, Prodani.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sopprimere il comma 4.

***0. 7. 97. 282.** Laffranco.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sopprimere il comma 4.

***0. 7. 97. 283.** Molteni, Allasia, Busin, Rondini.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sopprimere il comma 4.

*** 0. 7. 97. 284.** Parisi.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sopprimere il comma 4.

*** 0. 7. 97. 285.** Colletti, Bonafede.

Alla capoverso ART. 138, sostituire il comma 4 con il seguente:

4) Resta ferma la possibilità, in caso di fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti di pervenire ad una liquidazione oltre i valori massimi previsti dalla tabella di cui al presente articolo.

0. 7. 97. 286. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 4, sostituire le parole: del danno conseguente alle lesioni fisiche con le seguenti: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.

0. 7. 97. 287. Polidori, Sandra Savino.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 4, dopo le parole: risarcimento del danno inserire le seguenti: non patrimoniale.

0. 7. 97. 288. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al capoverso ART. 138, comma 5, sostituire le parole: Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: Con Ministro della salute.

0. 7. 97. 289. Lenzi, Miotto, Burtone.

Sopprimere la lettera b).

0. 7. 97. 290. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera b), con la seguente:

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

0. 7. 97. 291. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Moretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blažina, Lodolini, Fiorio, Pellillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

Sostituire la lettera b), con la seguente:

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella. Fino all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 n. 1 le liquidazioni avvengono secondo i criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

*** 0. 7. 97. 292.** Colletti, Bonafede.

Sostituire la lettera b), con la seguente:

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successiva-

mente alla data di entrata in vigore della citata tabella. Fino all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 n. 1 le liquidazioni avvengono secondo i criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 293.** Artini, Barbanti, Prodani.

Sostituire la lettera b), con la seguente:

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella. Fino all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 n. 1 le liquidazioni avvengono secondo i criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 294.** Laffranco.

Sostituire la lettera b), con la seguente:

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella. Fino all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 n. 1 le liquidazioni avvengono secondo i criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 295.** Russo.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i

sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella. Fino all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 n. 1 le liquidazioni avvengono secondo i criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 296.** Parisi.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al comma 1 si applicano in ogni caso alle richieste di risarcimento del danno verificatosi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

* **0. 7. 97. 297.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.

* **0. 7. 97. 298.** Artini, Barbanti, Prodani.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.

* **0. 7. 97. 299.** Laffranco.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.

* **0. 7. 97. 300.** Russo.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.

* **0. 7. 97. 301.** Parisi.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.

0. 7. 97. 302. Colletti, Bonafede.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) I parametri per il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al presente articolo si applicano alle richieste di risarcimento del danno verificatosi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 7. 97. 303. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni previste dalla tabella di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, come modificato dalla presente legge.

0. 7. 97. 304. Colletti, Bonafede.

Sopprimere la lettera c).

0. 7. 97. 305. Polidori, Sandra Savino.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, dopo le parole: strumentale obiettivo inserire le seguenti: ; ovvero vivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni.

0. 7. 97. 305. (Nuova formulazione). Polidori, Sandra Savino.

(Approvato)

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, capoverso ART. 139, alla rubrica sostituire le parole: Danno non patrimoniale con le seguenti: Danno biologico e al comma 2, sopprimere la parola: strumentale.

0. 7. 97. 306. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, dopo la parola: accertamento inserire le seguenti: , esclusivamente ad opera di specialista, nonché sopprimere la parola: strumentale.

0. 7. 97. 307. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale e al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: fino al 20 per cento.

0. 7. 97. 308. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale e al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 7. 97. 309. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.

0. 7. 97. 310. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 3-*quinqüies*, dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

3-*quinqüies*. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive e oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare tariffe uniche a livello nazionale.

0. 7. 97. 311. Russo.

(Inammissibile)

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) al capoverso ART. 139, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le nuove disposizioni di cui al presente articolo in materia di risarcimento del danno non patrimoniale si applicano ai danni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 7. 97. 312. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

NUOVA FORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 7.97 DEI RELATORI

All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il capoverso «Articolo 138 – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)» con il seguente:

ART. 138.

(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).

1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarci-

mento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto,

sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT. »;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, capoverso articolo 139, comma 2, sopprimere la parola: « strumentale ».*

7. 97. (Nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

ALLEGATO 2

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le certificazioni dello stato di famiglia rilasciate per le finalità di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a)*, quantificati in euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio », nella missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. 11. Giuseppe Guerini.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve

risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero, qualora sia intervenuta specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell'assicurazione, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla denuncia di sinistro, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La parte che riceve la richiesta da parte dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.

6. 27. *(Nuova formulazione)* Vazio, Gadda, Morani, Fanucci, Amoddio, Moretto, Marco Di Maio, Crimì, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS

redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private.

2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.

*** 6. 010.** (ex 3.97) (Nuova formulazione) Impegno, Valeria Valente, Rostan, Iacono, Ribaudò, Tino Iannuzzi, Bossa, Grassi, Folino, Salvatore Piccolo, Bruno, Carloni, Palma.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private.

2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, su-

periore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.

*** 6. 04.** (Nuova formulazione) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallasca, Ruocco.

ART. 7.

Alla lettera a), capoverso Articolo 138, comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti: da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,.

*** 0. 7. 97. 201.** Boccadutri.

Alla lettera a), capoverso Articolo 138, comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti: da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,.

*** 0. 7. 97. 202.** Polidori, Sandra Savino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso « Articolo 138 », comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: « d-bis) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, indivi-

duando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione; »;

b) *alla lettera a) capoverso Articolo 138, sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al trenta per cento.»;*

c) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

“2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto” ».

0. 7. 97. 236. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimi, Gadda, Morretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blažina, Lodolini, Fiorio, Pellillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) *al comma 3, capoverso Articolo 139, comma 2, dopo le parole: «strumentale obiettivo» inserire le seguenti: « , ovvero visivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni ».*

0. 7. 97. 305. *(Nuova formulazione)* Polidori, Sandra Savino.

All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il capoverso Articolo 138 – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità) con il seguente:*

ART. 138.

(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).

1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, capoverso articolo 139, comma 2, sopprimere la parola: «strumentale».*

7. 97. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime sono rese fruibili alle parti.

8. 20. (Nuova formulazione) Allasia, Busin, Abrignani, Polidori.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.

*** 8. 7.** Abrignani.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.

*** 8. 10.** Sottanelli, Galgano.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.

*** 8. 59.** Causi.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.

*** 8. 60.** Bargero.

Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.

* 8. 76. Pagano.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. All'articolo 148, comma 2-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e qualora, dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.

9. 3. (Nuova formulazione) Sottanelli, Galgano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 201, comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 »;

b) all'articolo 201, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193 ».

9. 27. (Nuova formulazione) Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudò, De Maria, Catalano.

ART. 13.

Al comma 2, lettera a), capoverso b-bis, sostituire le parole: 10.000.000, con le seguenti: 15.000.000.

13. 5. (Nuova formulazione) Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudò, Moretto, De Maria.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole: dell'articolo 286, aggiungere le seguenti: nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio Centrale Italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296,

13. 3. Sottanelli, Galgano.

Al comma 2, lettera f), capoverso ART. 316, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

13. 4. Sottanelli, Galgano.

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; con l'archivio dei carichi pendenti istituito presso lo stesso Ministero; con l'Anagrafe Tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA; con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente istituita con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; con il Casellario Centrale

Infortunati istituito dal Regio decreto 23 marzo 1922, n. 387, presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, trasferito dal decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, riordinato con decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 settembre 2012, n. 10546.

13. 23. Sottanelli, Galgano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012 è aggiunto il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'Autorità Giudiziaria per frode assicurativa o reati collegati ed utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'Archivio Informativo Integrato».

13. 25. Sottanelli, Galgano.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

1 L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo

13, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.

2 Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet*, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet*.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

4. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

« 4. Gli importi delle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-*bis* e del capo III del presente titolo sono devoluti alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

5. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* 14. 1. (Nuova formulazione) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.

2 Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet*, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet*.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

4. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

« 4. Gli importi delle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-*bis* e del capo III del presente titolo sono devoluti alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

5. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 14. 2.** *(Nuova formulazione)* Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoglia, Lodolini, Ribaudò, Moretto, De Maria.

ART. 15.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali;

b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati, nonché dei regimi gestionali;

c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.

15. 8. *(Nuova formulazione)* Causi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e il numero 2 della lettera c).

*** 15. 14.** Rostellato.

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e il numero 2 della lettera c).

*** 15. 39.** Taranto.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni.

15. 38. *(Nuova formulazione)* Taranto.

ART. 27.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 63 è sostituito dal seguente:

63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito;

b) il comma 64 è abrogato;

c) il comma 65 è sostituito dal seguente:

65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patri-

moniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse;

d) il comma 66 è sostituito dal seguente:

66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 66, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta;

e) dopo il comma 66 è aggiunto il seguente:

66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al comma 63;

f) il comma 67 è sostituito dal seguente:

67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente,

sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati ad individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dalla presente legge. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti.»

02. Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, e in seguito di triennio in triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune;

b) al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) l'articolo 28, terzo comma, è sostituito dal seguente:

Il notaio deve recusare il suo ministero se le parti non depositano antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti;

c-ter) all'articolo 93-*bis* dopo il secondo comma è inserito il seguente:

Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno ad un vente-

simo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:

a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;

c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati come alla precedente lettera *b)*, secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato.

27. 5. I Relatori.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che

di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana. ».

27. 6. I Relatori.

ART. 28.

Sopprimerlo.

*** 28. 1.** Abrignani, Polidori, Sandra Savino.

Sopprimerlo.

*** 28. 2.** Giuseppe Guerini, Amoddio, Vazio, Morani, Fanucci, Moretto, Marco Di Maio, Crimi, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.

Sopprimerlo.

*** 28. 3.** Pelillo, Petrini.

Sopprimerlo.

*** 28. 4.** Bargerò, Basso.

Sopprimerlo.

*** 28. 5.** Bonafede.

Sopprimerlo.

*** 28. 6.** Rampelli, Giorgia Meloni, La Russa, Cirielli, Maietta, Nastri, Tagliatela, Totaro.

Sopprimerlo.

*** 28. 7.** Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciriaci, Corsaro, Fucci, Latronico.

Sopprimerlo.

*** 28. 8.** Benamati, Causi, Senaldi, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, De Maria, Bargerò.

Sopprimerlo.

*** 28. 9.** Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

Sopprimerlo.

*** 28. 10.** Cani.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 52. — Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n.89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati

i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i

diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.

3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile è abrogato.

28. 01. Librandi, Sottanelli, Galgano.

ART. 29.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis, Gli adempimenti di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativi agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata sono effettuati dal conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.

29. 19. I Relatori.